SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 40

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 5 giugno 1995)

INDICE

BUCCIERO, MACERATINI: sulla chiusura del magazzino vendita generi di monopolio di Minervino Murge (Bari) e l'aggregazione delle rivendite al magazzino di Cerignola (Foggia) (4-02406) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 1771

CAMPO, ABRAMONTE: sull'utilizzabilità del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado con funzioni diverse da quelle di istituto (4-03571) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1772

CIONI ed altri: sui finanziamenti per progetti di cooperazione (4-04030) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1773

COSTA: sulla necessità di un adeguato impianto di ponti radio capaci di garantire l'uso dei telefoni cellulari in provincia di Lecce (4-03275) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1774

CURTO: sulla società cooperativa Ittica Sud (4-01741) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 1775

DOPPIO: sulle modalità di accertamento dello svolgimento del servizio ispettivo tecnico della scuola (4-02902) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1776

FALOMI: sulla Texas Instruments Italia spa (4-03691) (risp. CARZANIGA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) *Pag.* 1780

GUERZONI: sull'avviamento al lavoro del personale militare in congedo (4-02279) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1782

LA RUSSA: sulla sistemazione del personale dell'Agenzia per il Mezzogiorno, del Dipartimento e degli enti di cui alla legge n. 64 del 1986 (4-02996) (risp. CARZANIGA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*) 1784

LONDEI: sulla proposta di trasformazione della scuola media «Raffaello Sanzio» di Mercatino Conca (Pesaro-Urbino) da istituto autonomo in sede staccata (4-03104) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1787

sui disservizi postali in provincia di Pesaro-Urbino (4-03106) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1788

LORENZI: sulla rideterminazione dei plessi scolastici nella zona di Mondovì (4-03892) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1789

MAGLIOCCHETTI: sullo stabilimento militare di propellenti di Fontana Liri (Frosinone) (4-01402) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1790

MANZI ed altri: sul fenomeno del doppio lavoro (4-01767) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) *Pag.* 1792

MASULLO: sul completamento delle strutture scolastiche nel comune di Boscoreale (Napoli) (4-03543) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1794

MOLTISANTI: sulla proposta di soppressione dell'autonomia della scuola media «V. Bellini» di Monterosso Almo (Ragusa) (4-03189) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1795

PERIN: sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (4-03249) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1798

sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (4-03559) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1799

PERIN ed altri: sulla Repubblica ex sovietica di Georgia (4-03742) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1809

PIERONI: sulla proposta di soppressione della presidenza del liceo scientifico «E. Medi» di Montegiorgio (Ascoli Piceno) (4-03434) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1810

PIERONI, MANCONI: sul fenomeno dell'usura in provincia di Pesaro (4-01922) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1812

POZZO: sulla disponibilità della Telekom tedesca ad immettere i programmi RAI via cavo in Germania (4-03795) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1813

PREIONI: sull'utilizzo da parte dell'antenna di Stato della Confederazione elvetica di nuove frequenze per la Lombardia e per il Piemonte (4-02728) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1815

PUGLIESE: sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (4-03151) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1800

SALVATO ed altri: sull'assegnazione dei seggi ai candidati concorrenti alle elezioni provinciali (4-04292) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1816

VEVANTE SCIOLETTI: sulla proposta di soppressione del circolo didattico di Castiglione Messer Marino (Chieti) (4-03513) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1817

BUCCIERO, MACERATINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se sia ammissibile quanto accaduto ai rivenditori di generi di monopolio di Minervino Murge e di Spinazzola, in provincia di Bari, relativamente al cambio di aggregazione al magazzino vendita per il prelevamento dei tabacchi; l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari, infatti, ha disposto la chiusura del magazzino vendita di Minervino Murge ed ha aggregato quelle rivendite al magazzino di Cerignola (Foggia);

se sia ammissibile e corretta tale procedura in considerazione del pericolo che tale aggregazione comporta, costituito dalle continue aggressioni e rapine che avvengono in quella zona;

se sia ammissibile che i rivenditori di quei comuni, che già percepiscono un basso reddito, debbano sostenere gli elevati costi del trasporto dei tabacchi che tale cambio di aggregazione comporta;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ristabilire la normale distribuzione dei generi di monopolio in quella zona e consentire in tal modo che le giustificate richieste delle rivendite di quei comuni vengano favorevolmente accolte e il magazzino di Minervino Murge venga sollecitamente riattivato.

(4-02406)

(24 novembre 1994)

RISPOSTA. - In merito alla chiusura del magazzino vendita generi di monopolio di Minervino Murge, in provincia di Bari, e alla aggregazione delle rivendite al magazzino di Cerignola (Foggia), si precisa che la disattivazione è stata predisposta a seguito di rinuncia del gestore del magazzino vendita generi di monopolio di Minervino Murge. Conseguentemente le rivendite, a suo tempo rifornite dal predetto magazzino vendita, sono state aggregate, al fine di garantire la continuità del servizio, ai congeneri più vicini.

Per quanto concerne l'auspicata riattivazione del magazzino vendita di cui trattasi, si comunica che l'amministrazione dei Monopoli ha allo studio un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione di tutto il settore della distribuzione dei tabacchi lavorati e, pertanto, ogni decisione in merito ad una eventuale riapertura del magazzino stesso sarà esaminata con ogni cura in conformità all'attuazione di tale progetto.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

CAMPO, ABRAMONTE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 350 del 9 dicembre 1994, relativa all'utilizzazione del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, prevede l'utilizzabilità di un contingente di 1.000 unità di personale con «funzioni diverse da quelle di istituto»;

che dal 1988 al 1994 i comandi, sopra menzionati, sono stati assegnati e riconfermati, verosimilmente, sempre allo stesso personale;

che la situazione sopra esposta non lascia margini di possibilità a coloro che vorrebbero accedere per la prima volta ai comandi,

si chiede di sapere:

quali criteri siano stati adottati per l'assegnazione dei comandi previsti dall'ordinanza sopra citata;

se non si ritenga opportuno assegnare una parte dei comandi, previsti nella sopra citata ordinanza, a nuovo personale che ne abbia fatto richiesta, al fine di giustificare l'emissione di un'ordinanza che istituzionalmente è rivolta a tutti gli interessati e non può quindi sortire gli esiti limitativi che invece da diversi anni sembra avere la reiterazione di tale ordinanza.

(4-03571)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede in sostanza che una parte delle utilizzazioni, disposte nei confronti del personale direttivo e docente della scuola, sia assegnata al personale che, pur avendone fatta richiesta, non ne abbia ancora fruito.

Al riguardo, premesso che le modalità per la formulazione delle proposte di utilizzazione per il prossimo anno scolastico sono state disciplinate, in attuazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dall'ordinanza ministeriale n. 350 del 9 dicembre 1994, di cui è cenno nell'interrogazione, si ritiene di dover preliminarmente osservare che, con effetto dall'anno scolastico 1993-94, le utilizzazioni effettuate presso l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ammontano a 388 unità; tenuto conto peraltro che tali utilizzazioni hanno durata triennale ne consegue che, per l'anno scolastico 1995-96, si potrà procedere all'accoglimento di nuove proposte solo in caso di revoca, da parte del Ministero, per inadempienza del personale utilizzato o per rinuncia degli interessati, in conformità di quanto precisato con la menzionata ordinanza.

Si ricorda altresì che, ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere disposte altre utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, presso le unità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti e, nel limite massimo di 350 unità, per lo svolgimento di attività connesse alla prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (quest'ultimo contingente è stato fissato in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994.

Quanto sopra premesso, sottratte al contingente di 1.000 unità previsto dalla legge le utilizzazioni dianzi ricordate, per le ulteriori utilizza-

zioni si avrà riguardo da un lato al valore intrinseco dei progetti e alla loro coerenza con le indicazioni contenute nella succitata ordinanza ministeriale n. 350 del 1994, e, dall'altro, all'esigenza di assicurare la continuità delle ricerche di particolare rilievo mediante la conferma degli incarichi disposti negli anni precedenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

CIONI, BENVENUTI, MIGONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il responsabile dell'ufficio della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, dottor Pugliese, ha dato una sua interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995: l'articolo 3, nell'ambito della manovra finanziaria, blocca i «nuovi investimenti» dello Stato per il 1995, includendovi i «trasferimenti» per i nuovi investimenti;

che l'interpretazione data considera nuovi investimenti tutti i finanziamenti per progetti di cooperazione non ancora «decretati», ovvero quelli deliberati ma che non hanno ancora ricevuto il «visto di ragioneria»;

che tale azione priva di ogni disponibilità finanziaria l'intera cooperazione allo sviluppo; infatti, restano escluse solo le azioni multilaterali (derivanti da accordi internazionali), i pagamenti di seconde e terze *tranche* di iniziative già decretate e i pagamenti a seguito di vertenze di contenzioso,

gli interroganti chiedono di conoscere l'opinione del Governo su tale interpretazione, e se non ritenga di fornirne una realmente autentica; quella attuale, se confermata, bloccherebbe di fatto ogni possibilità di utilizzo dei 700 miliardi stanziati dalla legge finanziaria 1995 e dei 1.500 miliardi circa di residuo 1994; tali stanziamenti, peraltro, se non utilizzati entro il 31 dicembre del 1995, rischiano di andare perduti a causa del rientro in bilancio ordinario («legge Cassese»).

(4-04030)

(6 aprile 1995)

RISPOSTA. - La disposizione del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha bloccato per tutto il corrente anno l'assunzione di impegni di spesa da parte della pubblica amministrazione, ha immediatamente messo in seria difficoltà le attività di cooperazione allo sviluppo a dono, cioè quelle indirizzate ai paesi più poveri. I crediti di aiuto, gestiti extra-bilancio, non sono soggetti al blocco.

L'eccezione al blocco prevista per le spese derivanti da accordi internazionali consente una prosecuzione (tra notevoli difficoltà) molto parziale delle iniziative di cooperazione a dono. Intere categorie di attività non discendono da accordi internazionali in senso stretto, nono-

stante siano una componente importantissima delle nostre relazioni con i paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, sono rimasti bloccati dal 23 febbraio 1995:

gli interventi umanitari d'emergenza (Bosnia, Rwanda, Palestina, eccetera);

i programmi promossi dalle organizzazioni non governative;

le erogazioni dei ratei di borse di studio per gli studenti dei paesi in via di sviluppo in Italia;

i programmi di educazione ed informazione allo sviluppo, le attività di studio e ricerca.

Il Ministro degli affari esteri ha chiesto al Presidente del Consiglio, in data 16 marzo, come consente il decreto-legge n. 41 del 1995, quattro deroghe al blocco della spesa che consentano alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di pagare le borse di studio, di effettuare gli interventi umanitari che vengono sollecitati, di salvaguardare i programmi promossi dalle organizzazioni non governative. L'istruttoria è stata completata il 12 aprile dalla Ragioneria generale dello Stato. Il parere positivo del Tesoro è stato firmato ed inoltrato. La deroga deve essere ora firmata dal Presidente del Consiglio.

Altre deroghe verranno richieste nel corso dell'anno per assicurare la continuità delle attività di cooperazione. Al momento, un'ulteriore deroga è in corso di istruzione per il completamento degli interventi straordinari in Eritrea ed in Sudan.

Le deroghe vengono richieste dal Ministro degli affari esteri esaminando i casi singoli e non globalmente per l'insieme delle attività di cooperazione, in quanto l'interpretazione data al decreto-legge n. 41 del 1995 da parte dell'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è stata che le deroghe debbano essere richieste per singole fattispecie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(1° giugno 1995)

COSTA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in data 21 luglio 1994 lo scrivente aveva rivolto al Ministro delle poste l'interrogazione 4-01006 del seguente testuale tenore:

«Per sapere quali urgenti interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che anche nel Salento - che fa parte della provincia di Lecce, compresa nel territorio della Repubblica italiana - le comunicazioni con i telefoni cellulari siano finalmente funzionanti, attraverso un adeguato ed efficace impianto di ponti radio capaci di garantire il normale uso di tali apparecchi da parte dei cittadini»;

che nessuna risposta sinora è stata fornita;

che nel frattempo la denunciata situazione si è aggravata,

si chiede di sapere se non si intenda finalmente provvedere.

(4-03275)

(16 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo, si conferma quanto riferito da questo Ministero con nota n. GM/84631/265/4-1006/INT/BP del 12 aprile 1995, con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione 4-01006 di analogo contenuto presentata dall'onorevole interrogante in data 21 luglio 1994.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° giugno 1995)

CURTO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che nel 1985 in virtù della legge n. 49 (cosiddetta «legge Marcora») nacque la società cooperativa Ittica Sud;

che la società ha come oggetto sociale la riproduzione, l'allevamento e la vendita dei prodotti ittici;

che il costo dell'impianto della società, terminato negli ultimi mesi del 1992, è stato di circa 5 miliardi;

che in attesa dei finanziamenti pubblici e per fare fronte agli impegni assunti l'Ittica Sud ha richiesto alla Fincooper un prefinanziamento di 3.300 milioni di lire;

che tale finanziamento è assistito da due fideiussioni: la prima di 2.500 milioni, rilasciata da Montedipe, la seconda di 800 milioni, rilasciata dalla Confidifin Pesca, finanziaria facente capo alla Lega delle cooperative;

che a seguito delle vicende legate all'*affaire* Enimont sostanzialmente gli impegni assunti dalla Montedison si sono riversati sull'Enichem che ha visto raddoppiarsi o triplicarsi i propri problemi economici ed occupazionali;

che ciò nonostante l'impianto di Ittica Sud, per le soluzioni tecniche adottate e per la qualità del prodotto che ne consegue, è unanimemente considerato il più moderno d'Europa;

che come tutte le aziende in avviamento anche l'Ittica Sud ha chiuso i primi bilanci in perdita (al 31 dicembre 1993 circa 2.500 milioni) e che tali perdite sono state integralmente coperte mediante azzeramento del capitale sociale inizialmente versato dai soci e l'utilizzo di parte delle riserve e che infine il capitale sociale è stato ricostituito mediante nuovo versamento di 20 milioni di lire per ciascun socio;

che comunque risulta impossibile per l'Ittica Sud rimborsare in tempi brevi il debito contratto nei confronti della Fincooper, debito che a causa dei tassi applicati nel marzo 1993 era del 21,50 per cento ed oggi del 16,50 per cento;

che nonostante la restituzione di oltre 2.000 milioni il debito residuo ammonta a circa 3 miliardi;

che negli ultimissimi tempi grossi danni sono derivati all'azienda dai numerosi *black-out* operati dall'Enel,

si chiede di conoscere la posizione che il Governo intenda assumere per fare uscire da uno stato finanziariamente precomatoso un'azienda che può dare occupazione e sviluppo.

(4-01741)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'industria, per quanto di competenza, è intervenuto a sostegno della Ittica Sud di Brindisi, cooperativa per la riproduzione, l'allevamento e la vendita di prodotti ittici, applicando le agevolazioni previste dal titolo II della legge n. 49 del 1985 («legge Marcora») a fronte di un progetto di investimenti presentato in data 8 maggio 1991 mirante alla salvaguardia occupazionale di 16 lavoratori.

Con decreto ministeriale n. 124 del 6 novembre 1991 è stata disposta la concessione del contributo e la contestuale erogazione di lire 422.500.000 (50 per cento); con decreto n. 124-*bis* del 16 dicembre 1992 è stata disposta l'ulteriore erogazione del saldo pari a lire 422.500.000.

Successivamente, non risultano presentate ulteriori richieste di agevolazioni dalla cooperativa nè sono pervenute comunicazioni in merito alla difficoltà aziendale da parte della compagnia finanziaria industriale che partecipa ai sensi della legge n. 46 del 1985 al capitale sociale della cooperativa mediante il predetto contributo.

Per quanto riguarda il rapporto con l'Enel spa, la cooperativa Ittica Sud ha una fornitura di energia elettrica con una potenza impegnata di 405 chilowatt ed è situata in una zona servita da una rete di distribuzione che ha una estensione di 80 chilometri circa, tutta collegata alla linea elettrica denominata Palmerini uscente dalla cabina primaria «Brindisi Industriale 2».

Per consentire un miglioramento dell'affidabilità e della continuità del servizio elettrico dell'intera zona, l'Enel spa ha comunicato di aver programmato lavori di potenziamento della rete di distribuzione; in particolare per l'utenza Ittica Sud verrà realizzata, entro il mese di aprile 1995, una nuova alimentazione mediante la costruzione di un raccordo in cavo aereo a 20 chilowatt.

È prevista altresì l'attivazione dei dispositivi installati nelle cabine di Palmarini e Tuturano, per la selezione degli eventuali guasti, e la costruzione, entro il 1995, del collegamento della linea Palmarini ad altra cabina primaria denominata San Pietro Vernotico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(16 maggio 1995)

DOPPIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da parte della direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione è stata impartita una disposizione che - di fatto - viola e comprime la libertà d'insegnamento, in quanto autonomia didattica, dell'intero corpo ispettivo tecnico della scuola, con l'imposizione del medesimo orario di servizio dei dirigenti amministrativi titolari di uffici e degli impiegati presso gli stessi uffici (telex n. 573 del 29 gennaio 1993) attraverso il controllo automatizzato per la rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dei medesimi uffici che, peraltro, sono aperti al pubblico;

che le direttive ministeriali sull'esercizio professionale della fun-

16 aprile 1994 (già articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417), emanate con decreto ministeriale 12 settembre 1991, n. 274, successivamente modificato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, aventi natura politica, non contengono una tale disposizione e che, pertanto, la stessa costituisce anche eccesso di potere della direzione generale del personale in quanto il potere di direttiva di cui al vigente articolo 397 del testo unico n. 297 del 1994 spetta esclusivamente al Ministro e non al dirigente della predetta direzione generale;

che le citate direttive ministeriali, aventi natura politica, hanno il compito di disegnare organicamente e compiutamente - in base a precise scelte di politica scolastica - il modello organizzativo flessibile dell'esercizio professionale della funzione ispettiva tecnica, ivi compresa anche la formula altrettanto flessibile dell'orario di servizio, in quanto l'orario di lavoro risulta già fissato per legge (36 ore settimanali);

che l'attività d'istituto del corpo ispettivo tecnico deve essere svolta con la garanzia della libertà d'insegnamento (in quanto autonomia didattica), pressochè esclusivamente all'esterno degli uffici amministrativi e che il personale ispettivo tecnico non ha compiti d'istituto da svolgere direttamente nei confronti degli utenti del servizio durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, per cui ogni disposizione che imponga la presenza fisica all'interno di uffici e secondo gli orari di servizio del personale amministrativo comprime e vanifica politicamente la stessa attività d'istituto e, perciò, la stessa autonomia didattica del titolare della funzione;

che la stessa disposizione può essere interpretata come un tentativo - sia pure maldestro - di voler limitare in certa misura la libertà della scuola, limitando la libertà di un intero corpo professionale;

che la riferita disposizione viene applicata non in tutte le sedi e, per di più, in modo diverso, tanto da procurare il verificarsi di situazioni al limite del grottesco; si cita come esempio emblematico la provincia di Bolzano dove l'attuale sovrintendente - incaricato - per le scuole di lingua italiana - preside di scuola media di 1° grado - si autodefinisce formalmente «diretto superiore» gerarchico degli ispettori tecnici i quali, peraltro, hanno rango giuridico di dirigenti superiori e considera l'ambito delle competenze degli ispettori tecnici come semplici «mansioni» a livello di personale amministrativo di quarta o quinta qualifica funzionale (nota del 12 dicembre 1994, protocollo n. 1092, diretta proprio agli ispettori tecnici di quella provincia), ponendosi con ciò al di sopra dello stesso Ministro della pubblica istruzione, e che tale disposizione, invece, non trova applicazione presso l'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca;

che la circolare n. 276 del 22 settembre 1994, riguardante «l'orario di servizio, orario di lavoro e orario di apertura al pubblico» degli uffici del Ministero della pubblica istruzione e degli uffici periferici di esso, a firma del dirigente della direzione generale del personale come di competenza, non contiene alcun cenno allo specifico orario di servizio (che deve essere, per le ragioni dette, flessibile) degli ispettori tecnici, ma fa soltanto rinvio - per l'orario settimanale di lavoro (fissato per legge) - alla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 3 del 16 febbraio 1994 concernente l'«orario di servizio e orario di lavo-
[illegible] il comparto scuola - (comprendente il personale

docente, direttivo, ispettivo tecnico e non docente) si chiarisce soltanto l'orario settimanale di lavoro e non di servizio (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988), per il quale ultimo la direzione generale del personale non ha alcuna competenza;

che nella circolare del Dipartimento per la funzione pubblica 9 marzo 1993, n. 8, l'orario di servizio negli uffici amministrativi viene definito come «il tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza in rapporto alle finalità operative degli uffici stessi», da cui deriva che - per la natura dell'attività svolta e per la destinazione di scopo della funzione ispettiva tecnica - tale determinazione di orario di servizio non possa compiutamente e adeguatamente essere riferita - *sic et simpliciter* - ai membri del corpo ispettivo-tecnico; infatti, le due citate circolari del Dipartimento per la funzione pubblica definiscono - per il comparto scuola - soltanto l'orario di lavoro e non la formula organizzativa dell'orario di servizio;

che un'ulteriore prova di tale indirizzo normativo è rinvenibile nell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in cui viene definito l'orario di servizio nei pubblici uffici in rapporto alle necessità dell'utenza, cioè «avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza»;

che le attuali direttive ministeriali del 1991 (emanate dopo circa 18 anni dalla previsione normativa) risultano oggi del tutto insufficienti, carenti e inadeguate, non in linea anche con quanto lo stesso Ministro della pubblica istruzione va proponendo a livello politico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della esistenza di una tale disposizione interna emanata dalla direzione generale del personale;

se e quali provvedimenti intenda adottare in merito, all'interno del potere di direttiva (politica) che gli compete, al fine di eliminare in radice una tale violazione e un tale eccesso di potere;

se, di fronte ad una situazione confusa, contraddittoria, al di fuori di ogni nozione di buon funzionamento di un pubblico servizio, non ritenga improcrastinabile, oltre che politicamente opportuno, porre allo studio nuove direttive certamente in linea con quanto lo stesso Ministro va proponendo in tema di diritti degli studenti, di autonomia della scuola e di riforma del Ministero della pubblica istruzione, con la partecipazione attiva e responsabile dello stesso corpo ispettivo tecnico, stante il fatto che allo stesso spetta di svolgere «attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro»;

se, infine, intenda attivare il corpo ispettivo tecnico, in base alle specifiche competenze dello stesso, per studi o consulenze in ordine alla definizione di una proposta di istituzione di un servizio nazionale ispettivo tecnico e di valutazione.

(4-02902)

(22 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza che alcuni interventi dell'amministrazione, sulle modalità di accertamento dello svolgimento del servizio ispettivo tecnico, imponendo agli ispettori lo stesso orario dei dirigenti amministrativi e degli impiegati degli uffici, avrebbero violato e compresso la «libertà di insegnamento», in quanto autonomia didattica.

Al riguardo, premesso che nessun intento del genere ha mai ispirato il comportamento del Ministero, è da ritenere che le rimostranze contenute nell'interrogazione si basino sul presupposto che il personale ispettivo rientri totalmente ed esclusivamente nel comparto scuola e quindi, fermo restando l'orario settimanale di lavoro di 36 ore, nei suoi confronti non possano operare quelle disposizioni recanti la disciplina dell'orario di servizio del personale appartenente al comparto Ministeri, norme protese alla realizzazione della funzionalità dei servizi delle amministrazioni pubbliche.

Un siffatto presupposto, tuttavia, non trova riscontro nella vigente normativa, tenuto conto che, a seguito dell'istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici, disposta con l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, è stata anche sancita l'assoggettabilità di tale personale alla disciplina giuridica ed economica degli ex ispettori tecnici centrali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, normativa sostituita dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutamenti legislativi sin qui intervenuti, e dianzi richiamati, hanno comportato, pertanto, che il personale ispettivo, in quanto rivestente la qualifica dirigenziale, debba essere ricompreso nella disciplina di stato giuridico dei dipendenti ministeriali.

Non pare, di conseguenza, che possano sussistere dubbi sulla legittimità delle disposizioni, emanate con il telex n. 573 del 29 gennaio 1993 dalla Direzione generale del personale di questo Ministero, con le quali sono state regolate le modalità di accertamento del servizio, a seguito dell'introduzione dei nuovi sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze giornaliere; ciò anche in considerazione del fatto che l'articolo 11 del decreto ministeriale 12 settembre 1991, n. 274, recante direttive sulla funzione ispettiva tecnica, ha espressamente delegato alla suddetta Direzione la materia relativa al reclutamento, alla gestione del rapporto di servizio e del trattamento economico, nonchè ai provvedimenti di cessazione degli ispettori tecnici.

Va, peraltro, tenuto presente che l'amministrazione, consapevole che le attività di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnico-didattica, delineate dall'articolo 397 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1974 (recepito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417), si realizzano attraverso lo stretto contatto con la realtà e la fenomenologia sociale e scolastica, ha diversamente disciplinato l'accertamento del servizio degli ispettori tecnici a seconda che esso si svolga in sede o fuori sede, stabilendo, nel primo caso, che la verifica avvenga mediante gli strumenti validi per tutto il personale e prevedendo che, nel secondo, sia sufficiente una dichiarazione individuale adeguatamente documentata.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei compiti ispettivi, sia pure attraverso un'attività programmata o su specifici incarichi, si svolge sul territorio, appare ampiamente tutelata l'autonomia della funzione, peraltro difficilmente configurabile come «autonomia didattica».

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che le direttive emanate con il succitato telex n. 573 del 1993 sono state rivolte a tutti gli uffici, sia centrali che periferici, del Ministero, non sembra che, ai fini della conseguente applicazione, assuma sostanziale rilevanza il riferimento (di cui è cenno nell'interrogazione) alle indicazioni fornite agli ispettori tecnici dal sovrintendente scolastico per le scuole di lingua italiana di Bolzano.

Le menzionate direttive, infatti, nel richiamare la legislazione in vigore relativa ai compiti degli ispettori tecnici, tendono sia a razionalizzare la loro attività programmatica nel territorio, sia a disciplinare alcuni aspetti dello stato giuridico che incombono sulla persona del sovrintendente, quale organo dell'amministrazione attiva in periferia.

Certo, il Ministero non ignora che le direttive sulla funzione ispettiva, impartite con il decreto n. 274 del 12 settembre 1991, debbano essere opportunamente riesaminate ed adeguate, tanto che, a tale scopo, era stato anche costituito un apposito gruppo di lavoro, che non ha mancato di contattare anche i rappresentanti del coordinamento intersindacale ed interassociativo della categoria interessata.

A conclusione, comunque, degli approfondimenti compiuti è prevalso l'orientamento che l'intera problematica, ivi comprese le questioni concernenti l'adeguamento dello stato giuridico degli ispettori tecnici, debba essere più opportunamente affrontata e risolta, nel contesto dei processi innovativi in corso nel settore della scuola e che dovrebbero concretizzarsi, tra l'altro, con la riforma dell'istruzione secondaria superiore e con la ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

In tale contesto potrà essere, in particolare, esaminata la questione relativa al modello di flessibilità del servizio degli ispettori tecnici, dovendosi, in effetti, convenire con l'osservazione dell'onorevole interrogante circa la diversità - per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'orario di servizio - della natura della funzione ispettiva rispetto a quella amministrativa, considerato che le disposizioni emanate in materia dal Dipartimento per la funzione pubblica mirano a fissare il principio della funzionalità degli uffici pubblici, connesso alla realizzazione degli obiettivi da perseguire in stretta armonia con le richieste dell'utenza.

Il Minisro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

FALOMI. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che in data 30 settembre 1994 è stata tenuta, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza

del Consiglio dei ministri, una riunione relativa ai problemi conseguenti alla decisione della Texas Instruments Italia spa (TII) di definire un nuovo assetto societario e produttivo per lo stabilimento di Cittaducale (Rieti); alla riunione presieduta dal dottor Gianfranco Borghini, responsabile del Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, hanno partecipato i rappresentanti della Texas Instruments Italia spa e le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali;

che la riunione suindicata è stata conclusa con la firma di un accordo che, nella sostanza, prevede impegni precisi per la Texas Instruments Italia, tali da garantire - per almeno tre anni dalla data dell'accordo - produzioni e carichi di lavoro sufficienti al mantenimento dei livelli occupazionali (680 dipendenti) dello stabilimento di Cittaducale;

che con lo stesso accordo il Governo riconfermava che ogni modifica degli assetti societari e produttivi della Texas Instruments Italia spa doveva essere coerente con le finalità pubbliche previste nel contratto di programma del 13 ottobre 1989 e nel primo aggiornamento dello stesso del 28 dicembre 1993: si riconfermava, inoltre, che per il raggiungimento degli obiettivi del contratto di programma dovevano essere finalizzati gli investimenti ed attivate le interconnessioni necessarie, di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, affinchè le misure di razionalizzazione produttiva non mettessero in pericolo il ruolo dello stabilimento di Cittaducale dal punto di vista produttivo ed occupazionale;

che il Governo mediante il Ministero del bilancio e della programmazione economica, tenendo presenti gli impegni previsti nel suindicato accordo, si impegnava ad accelerare al massimo le procedure di attuazione del contratto di programma allegando agli atti istruttori dell'aggiornamento del medesimo le indicazioni dello stesso accordo che pertanto doveva costituire parte integrante del secondo aggiornamento del contratto di programma;

che sempre nell'accordo era previsto l'impegno del Governo a vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Texas Instruments spa con il presente accordo relativamente alle commesse di lavorazione ed alle garanzie dei livelli occupazionali (680 dipendenti) previsti per Rieti; sempre nello stesso accordo si stabiliva che il mancato rispetto degli impegni da parte della Texas Instruments Italia spa doveva essere considerato come una violazione del contratto di programma;

considerato che la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1995, n. 46, relativa al secondo aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Texas Instruments, sembra non tenere conto di quanto previsto dal dettato e dallo spirito dell'accordo del 30 settembre 1994, qui più volte richiamato,

si chiede di conoscere:

i motivi della mancata corrispondenza tra quanto previsto nella stessa delibera e gli impegni assunti nell'accordo del 30 settembre 1994;

se si intenda acquisire e verificare gli atti istruttori del secondo aggiornamento del contratto di programma dove le indicazioni dell'accordo del 30 settembre 1994 debbono costituirne parte integrante;

quali iniziative il Governo intenda assumere per assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche in considerazione del notevole onere

a carico dello Stato a favore del gruppo Texas che nel periodo di attuazione del contratto di programma (e dei successivi aggiornamenti) ha ridotto l'occupazione complessiva da 2.200 a 1.150 unità.

(4-03691)

(14 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto, concernente il contratto di programma relativo dal gruppo Texas Instruments, per confermare che con delibera CIPE dell'11 ottobre 1994 è stato approvato il secondo aggiornamento del contratto di programma che comporta, nella sua nuova articolazione, una riduzione degli investimenti da 1.620 miliardi a 1.544 miliardi e del conseguente onere a carico dello Stato da 882 miliardi a 844 miliardi.

Tale aggiornamento, che tiene conto del nuovo assetto organizzativo attuato dalla Texas Instruments anche in relazione all'ultimazione di alcuni investimenti previsti nel contratto di programma, non ne modifica gli obiettivi generali in termini di sviluppo industriale ed occupazionale nel Mezzogiorno.

In particolare, il CIPE ha autorizzato la cessione dello stabilimento di Cittaducale (Rieti) nel presupposto che siano stati adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, impegni che risultano coerenti con l'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali reatine e nazionali e dalla Texas Instruments Italia spa in data 30 settembre 1994.

Il competente servizio di questo Ministero verificherà l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto, dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1994 e dalla convenzione di aggiornamento (in corso di formalizzazione), in cui si farà espressamente riferimento al sopracitato accordo sindacale del 30 settembre 1994 ed ai relativi impegni.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica
CARZANIGA

(2 giugno 1995)

GUERZONI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che in data 8 novembre 1994, da parte del direttore dell'arsenale dell'esercito di Piacenza, tramite l'ordine temporaneo del giorno, titolo n. 154, «Inserimento mondo del lavoro», veniva esposto e diffuso il messaggio n. 9/3100/200/AV datato 28 ottobre 1994 a firma Regiomiles Firenze- Affari generali dal seguente testo: «Si porta a conoscenza di tutto il personale militare congedante, in particolare volontari ferma prolungata e sottufficiali volontari in possesso di diploma e ufficiali raffermati legge 574/80, che Programma Italia investimenti spa, Gruppo Fininvest, Palazzo Canova, Milano 2 Segrate 20050, seleziona personale militare per eventuale impiego quale consulente globale gruppo predetto. Gli interessati possono rivolgersi per informazioni telefonando al numero verde 1678/250550, scrivendo all'indirizzo sopracitato, indicando grado e posizione militare», si chiede di sapere:

se vi siano disposizioni ministeriali o degli alti comandi militari o di altre autorità competenti che consentano a tutte le ditte private e agli

enti pubblici esistenti in Italia di avvalersi dei comandi militari degli uffici e dell'organizzazione dell'esercito per il reclutamento del personale di loro necessità;

se gli oneri finanziari delle citate prestazioni dei comandi militari e della loro organizzazione siano a carico di chi le richiede o dello stesso esercito;

qualora si trattasse invece di una iniziativa senza precedenti e non derivante da generali disposizioni *erga omnes* assunte dalle autorità politiche e militari, quali accordi particolari intercorrano tra il gruppo Fininvest, il Ministero della difesa e i comandi dell'esercito;

chi abbia dato la disposizione e se ne avesse la competenza.

(4-02279)

(17 novembre 1994)

RISPOSTA. - In ordine a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si chiarisce che la legge 24 dicembre 1986, n. 958 («Norme sul servizio di leva e sulla ferma prolungata»), conferisce a questo Ministero attribuzioni e responsabilità al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione.

La Difesa, in aderenza a quanto previsto dalla citata legge, coordina, attraverso la Direzione generale delle provvidenze per il personale, l'attività informativa, di controllo e di diffusione delle notizie relative all'inserimento nel mondo del lavoro dei militari raffermati ai sensi della suddetta legge n. 958 del 1986.

A tale scopo, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali questa amministrazione:

provvede periodicamente all'invio degli elenchi nominativi degli specializzati ed aiuto specializzati, in procinto di essere congedati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli uffici regionali dello stesso Ministero ed ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono i militari interessati;

informa gli alti comandi periferici, per la successiva divulgazione ai comandi subordinati, circa i bandi di concorso per impiegati e operai con posti riservati ai destinatari della legge suddetta;

tiene i contatti con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali per il rispetto delle disposizioni di legge in vigore relative alla riserva di posti a favore dei militari raffermati (10 per cento dei posti per impiegati o 20 per cento dei posti per operai).

Per quanto attiene alla specifica iniziativa oggetto dell'interrogazione, si precisa che, proprio nell'ambito delle attività tendenti ad una più compiuta informazione dei militari alle armi in merito alla ricerca di posti di lavoro, questo Ministero, già nell'ottobre 1993, aveva inviato a tutti gli alti comandi periferici un telegramma con il quale si comunicava che la Fininvest Programma Italia investimenti bandiva una selezione di militari, in particolare ex volontari e raffermati di leva (legge n. 958 del 1986) nonchè ufficiali raffermati a norma della legge n. 574 del 1980, al fine di eventuale impiego presso la stessa società e che, a seguito di riproposizione della stessa offerta da parte della Fininvest, identica comunicazione è stata semplicemente reiterata nell'ottobre del 1994.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(17 maggio 1995)

LA RUSSA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che il decreto legislativo n. 96 del 1993 sopprimeva l'intervento straordinario nel Mezzogiorno a decorrere dal 15 aprile 1993;

che lo stesso decreto legislativo stabiliva agli articoli 14 e 15 che il personale dell'Agenzia per il Mezzogiorno, del Dipartimento e degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sarebbe stato liquidato ed avrebbe avuto la facoltà di presentare domanda di assunzione presso la pubblica amministrazione;

che il comma 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo stabiliva che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'Agensud, avrebbe definito «la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale ... nella soppressa Agensud e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali»;

che il comma 3 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo stabiliva che al personale di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicavano le modalità previste nel sopra citato articolo 14;

che i citati articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 96 del 1993 sono stati, successivamente, modificati dai decreti-legge n. 506 del 1993, n. 95 del 1994, n. 355 del 1994, n. 491 del 1994, n. 570 del 1994 e, per ultimo, dal decreto-legge n. 675 del 9 dicembre 1994, tuttora vigente e non ancora convertito, che stabilivano il principio della continuità di rapporto di lavoro del personale tra gli organismi di provenienza e la pubblica amministrazione;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1994 venivano definiti i criteri per l'inquadramento del personale della soppressa Agensud e del personale delle amministrazioni statali e con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data venivano definiti i criteri per l'inquadramento del personale degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del personale delle amministrazioni statali;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1994 sono state effettuate le assegnazioni e gli inquadramenti, ancorchè provvisori, sulla base dei criteri indicati dai due sopra citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato:

che i criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (del 12 gennaio 1994) discriminano il personale degli enti collegati alla soppressa Agensud, operando, di fatto, una degradazione a tutti i livelli di detto personale; infatti, così operando, si è violata la legge n. 64 del 1986 che sancisce i princìpi generali sull'inquadramento in qualifiche funzionali;

che dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1994 si ricava che, a differenza di quanto avvenuto per i dipendenti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986, per i dipendenti della soppressa Agensud le qualifiche possedute sono state sostanzialmente equiparate alle qualifiche del personale dello Stato, e ciò risulta anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio

che, considerata la sostanziale identità delle funzioni che la legge n. 64 del 1986 attribuisce all'Agensud ed agli organismi di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè la conseguente analogia degli organigrammi degli enti stessi, non si giustifica, in alcun modo, la sostanziale disparità di corrispondenza con le qualifiche del personale statale;

che, considerando che gli organigrammi degli enti di promozione ricalcano sostanzialmente quelli dell'Agensud, emerge con evidenza l'illegittima discriminazione che si è concretata nell'adozione di criteri differenti per la valutazione delle qualifiche possedute dal personale degli enti per lo sviluppo del Mezzogiorno rispetto ai dipendenti della cessata Agensud che erano ad essi equiparati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno determinato l'adozione di criteri discriminanti fra il personale della soppressa Agensud e quello degli enti collegati, con grave disagio e danno morale e materiale per il predetto personale.

(4-02996)

(30 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto, concernente specificamente la sistemazione del personale degli enti di promozione di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 nel quadro del riordinamento delle strutture dell'intervento pubblico attuato con la legge n. 488 del 1992 e provvedimenti successivi, per far presente quanto segue.

Si ricorda anzitutto che con la legge 7 aprile 1995, n. 104, è stato finalmente convertito il decreto-legge, più volte reiterato, contenente, tra l'altro, le disposizioni per il personale di cui trattasi.

In particolare, i criteri per la definizione delle corrispondenze tra le qualificazioni professionali del personale statale e quelle del personale degli organismi di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 sono stati definiti dalle amministrazioni concertanti per la adozione dei provvedimenti di equiparazione (funzione pubblica, tesoro e bilancio) dopo approfonditi esami e attente verifiche, senza alcun atteggiamento pregiudiziale. L'equiparazione ha seguito criteri necessariamente diversi da quelli utilizzati per il personale ex Agensud per un motivo fondamentale di rilievo obiettivo e sostanziale: il regime giuridico, infatti, che reggeva l'ordinamento del personale ex Agensud era di natura pubblicistica ed ispirato a criteri analoghi a quelli del personale statale. I contratti di categoria erano stati approvati dai Ministri del tesoro e del Mezzogiorno e le qualifiche del personale erano modellate puntualmente sulle corrispondenti qualifiche statali (uguali anche nell'individuazione del numero attribuito alla qualifica). A parte, dunque, il trattamento economico, le qualifiche erano identiche nella sostanza e lo stesso valeva per i livelli dirigenziali e l'individuazione delle relative aree di responsabilità.

Per il personale degli organismi di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986, la situazione si è presentata in modo radicalmente difforme: i contratti collettivi hanno natura privatistica e non sussistono nè sostanziali nè formali corrispondenze tra qualificazioni professionali, che con-

servano contenuti diversi. La diversità riguarda sia le mansioni concrete, sia le sfere di responsabilità, sia la stessa ascrivibilità dei profili ad omogenee aree di professionalità nel settore statale. Soprattutto a livello dirigenziale le differenziazioni sul piano delle competenze, delle responsabilità, della titolarità di un ufficio inteso in senso funzionale e della qualificazione giuridica complessiva, con il personale statale, sono rilevanti. Ciò è ancor più marcato dalla mancanza di procedure selettive obiettivizzate per l'accesso alla qualifica che ricalchino almeno nelle grandi linee quelle previste per il personale statale. A fronte di ciò, un'equiparazione *sic et simpliciter* dei livelli dirigenziali di ordinamenti diversi avrebbe costituito una immotivata alterazione del sistema positivamente fissato per le funzioni di pari livello dalla normativa sul personale statale.

Dalla valutazione delle differenti posizioni del personale dirigenziale, è discesa logicamente una ponderata considerazione - in rapporto alla corrispondenza con la qualificazione comunque molto elevata riconosciuta a tale personale (nona qualifica funzionale) - delle qualifiche gerarchicamente inferiori, mantenendo lo stesso rapporto tra le qualifiche vigenti nel precedente sistema contrattuale. Naturalmente, tali determinazioni sono state assunte nel contesto di una normativa speciale che ha tutelato le anzianità nell'ultima qualifica riconosciuta e consentito anche il mantenimento di un assegno personale pensionabile - sulla base del possesso di presupposti determinati e non oltre un certo ammontare - aggiuntivo rispetto al trattamento economico stipendiabile del personale statale di pari livello; con ciò il legislatore ha voluto finalizzare in modo diverso dai comuni esiti di altri organismi privati le procedure di riordino e riallocazione in esubero.

Si desidera ancora richiamare l'attenzione sulla circostanza che, in forza dei princìpi normativi vigenti e della speciale disciplina recata dai decreti-legge succedutisi in materia ed al fine tradotti in legge, nonchè per la logica stessa dei processi di equiparazione di qualifica, la definizione di corrispondenze tra qualificazioni professionali non può che avvenire sulla base di un confronto tra gli ordinamenti contrattuali. È improprio riferirsi a funzioni e organigrammi quando la corrispondenza attiene ai contenuti delle qualificazioni professionali quali individuati dalla normativa contrattuale di categoria. Ciò prescindendo da qualsiasi giudizio su presunte corrispondenze sostanziali tra organigrammi e funzioni dell'Agensud rispetto a quelli degli organismi di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 e tenendo conto che la legge n. 64 del 1986 non ha inciso nella materia oggetto dei provvedimenti di attribuzione di qualifiche.

Il personale interessato ha comunque a disposizione gli strumenti che l'ordinamento fornisce a tutti i cittadini per affermare eventuali posizioni difformi da quelle seguite dall'amministrazione. Come noto, la normativa vigente ha con disposizione speciale previsto lo strumento del ricorso in opposizione avverso l'attribuzione delle qualifiche. La commissione incaricata dell'esame di tali ricorsi, istituita presso il Dipartimento per la funzione pubblica, sta completando l'esame. Questa amministrazione ha inoltre sempre manifestato la più ampia disponibilità per esaminare con il personale interessato tutte le questioni attinenti alle procedure di inquadramento relative. Circa lo stato di asserito disagio

morale o di difficoltà lavorative di tale personale, si desidera osservare che il problema della risistemazione del personale di cui trattasi è stato risolto, al di là di giudizi soggettivi, nella consapevolezza di affrontare con equità e razionalità tante situazioni lavorative che devono esprimersi - tutte - sul piano concreto della migliore resa e del migliore sviluppo delle professionalità, con la partecipazione convinta e paritaria di personale di vecchia e nuova provenienza e con l'eliminazione di cause che ostino all'omogenea disciplina delle varie situazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica
CARZANIGA

(2 giugno 1995)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi della provincia di Pesaro-Urbino ha proposto al Ministero della pubblica istruzione di trasformare la scuola media statale «Raffaello Sanzio» di Mercatino Conca (Pesaro-Urbino) da istituto autonomo in sede staccata facendole perdere, quindi, la sua autonomia;

che alla suddetta scuola fanno riferimento gli utenti oltre che di Mercatino Conca anche dei comuni di Sassofeltrio, Montegrimano e Montecerignone che appartengono alla vallata del Conca;

che le condizioni orografiche del territorio, soprattutto nel periodo invernale, potrebbero causare interruzioni forzate al servizio scolastico, diritto inalienabile dei cittadini;

che i comuni citati sono classificati montani e quindi godono del regime previsto dalla recente legge;

che contro tale ipotesi avanzata dal provveditore agli studi si sono dichiarati contrari il competente distretto scolastico, il consiglio scolastico provinciale e la comunità montana del Montefeltro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

a) di non accogliere la proposta avanzata dal provveditore;

b) di lasciare l'autonomia alla scuola consorziata dei comuni della vallata del Conca.

(4-03104)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica dell'anno 1995-96 per la provincia di Pesaro-Urbino, anche in considerazione di quanto espresso dall'onorevole interrogante, non è stato adottato alcun provvedimento nei riguardi della scuola media statale «Raffaello Sanzio» di Mercatino-Conca la quale, pertanto, mantiene la propria autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

LONDEI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nell'intera provincia di Pesaro-Urbino si registrano gravi disservizi riguardanti il servizio postale con notevoli disagi ai cittadini e agli operatori economici;

che in modo particolare vengono colpiti utenti delle zone di montagna con casi limite quali il comune di Casteldelci ed alcune frazioni del comune di Urbino;

che tutto ciò sarebbe da imputarsi a carenze di organico e a non piena funzionalità degli uffici,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

promuovere una immediata indagine sul servizio postale nell'intero territorio provinciale e, in particolare, nelle zone montane;

potenziare gli organici per risolvere una situazione che sta diventando ormai insostenibile.

(4-03106)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che la filiale di Pesaro è stata recentemente interessata dal collocamento a riposo di diverse unità per cui l'organico risulta effettivamente carente rispetto al fabbisogno.

Il fenomeno del prepensionamento ha inciso in misura maggiore nel settore del recapito dove è stato necessario ricorrere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, al recapito della corrispondenza a giorni alterni.

In particolare, la riduzione del servizio è stata disposta, dal 23 gennaio 1995, presso gli uffici locali di minore entità di Piandicastello, Savignano Monte Tassi, Soanne, Maciano, Sorgolongo, San Donato e, limitatamente al periodo dal 16 gennaio al 27 gennaio 1995, presso 19 uffici locali tra cui quello di Casteldelci e quelli, situati in territorio urbinate, di Caprazzino, Montecerignone, Canavaccio, Castelcavallino, Gallo di Petriano, Petriano e Trasanni.

Contestualmente, per tamponare gli effetti negativi di detta situazione si è provveduto ad adibire alcune unità di quarta categoria, applicate ai servizi telegrafici o ai servizi interni, al servizio di recapito presso gli uffici dipendenti dal centro operativo postale di Pesaro, di Fano e di Urbino; nel contempo 5 unità con qualifiche di usciere hanno dato la propria adesione ad essere applicate al servizio di recapito. Naturalmente, nel disporre il recapito a giorni alterni si è tenuto conto della minore rilevanza postale delle varie località preferendo assicurare la normale distribuzione quotidiana nei centri caratterizzati da più elevato traffico.

Le disposizioni impartite con circolare del 23 giugno 1994 – ha continuato l'Ente poste – concernenti la riorganizzazione delle zone di recapito e l'applicazione di nuovi criteri per il calcolo della prestazione dei portalettere, hanno consentito il recupero di 43 unità.

Attualmente l'emergenza può dirsi sostanzialmente superata e la situazione a breve sarà definitivamente normalizzata anche in pre-

visione della prossima immissione di unità con contratto di formazione lavoro nelle zone che presentano maggiore carenza di personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° giugno 1995)

LORENZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che si è appreso che il Ministero della pubblica istruzione, distorcendo in modo inaccettabile l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge n. 35 del 16 febbraio 1995, intenderebbe disporre che si debbano considerare quali sedi scolastiche da non sopprimere nelle aree alluvionate solo le scuole sedi di presidenza di medie dell'obbligo o direzioni didattiche e non già le sezioni staccate, pur se in zone alluvionate;

che nel centro storico della città di Mondovì, alle scuole elementari Trigari, sede anche di direzione didattica, le preiscrizioni alla prima classe per l'anno 1995-96 ammontano a 28 alunni, di cui uno gravemente handicappato, il che implica il riconoscimento del limite massimo di 20 alunni per classe, e ciò nonostante il provveditore agli studi nell'adempiere alla attuale normativa che ha portato a 15 il numero massimo in media degli alunni delle elementari in provincia, dai precedenti 14.75, si trovi in enormi difficoltà a garantire lo sdoppiamento previsto per la prima classe, mettendo a repentaglio l'unico plesso cittadino sede di doposcuola a cui si rivolgono soprattutto le famiglie bisognose di un appoggio post-scolastico;

che a seguito del famigerato decreto «mangiaclassi» la nostra provincia si è trovata in situazione di estrema penalizzazione, dovuta essenzialmente alla tipicità della distribuzione scolastica sul territorio, penalizzazione ulteriormente e drammaticamente aggravatasi con l'alluvione del novembre 1994, e che oggi si trasforma inevitabilmente in scontro non ignorabile tra le zone montane e le zone di pianura, specialmente le città, giacchè per salvare piccole scuole si impongono altrove classi di 29-30 alunni, cioè classi didatticamente insensate,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre:

l'applicazione fedele ed il rispetto del testo e dello spirito della legge approvata dal Parlamento, la n. 35 del 1995, a sostegno delle giuste attese dei comuni alluvionati;

la vigilanza del rispetto della normativa che prevede i 20 alunni in presenza di un solo caso di *handicap*, vigilanza che si deve estendere all'esclusione di qualsiasi *escamotage* di pressione su trasferimenti vari, e che nel caso di Mondovì deve tutelare lo sdoppiamento della prima classe alle scuole elementari Trigari, e non mettere con ciò a repentaglio lo sdoppiamento già deciso per le scuole elementari del Ferrone, attualmente in forte espansione, dove gli iscritti sono 33;

infine, *in extremis*, se necessario, il ricorso a deroga specifica del Ministero della pubblica istruzione sia per il caso specifico Trigari che per il caso di tutta la provincia quale provincia assolutamente

più alluvionata e disastrata per superficie, per danni e soprattutto, da non dimenticare, per perdita di vite umane.

(4-03892)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Cuneo ha fatto presente che in sede di rideterminazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1995-96, tenuto conto del rapporto tendenziale alunni-classi, stabilito per la provincia dalle vigenti disposizioni, e della costante diminuzione della popolazione scolastica, ha ritenuto più opportuno mantenere i piccoli plessi in zone di montagna e istituire un minor numero di classi prime nelle scuole elementari delle città della provincia.

Ed invero, la presenza di 61 allievi obbigati (di cui un alievo portatore di *handicap*) presso i plessi scolastici di Borgo Ferrone e Trigari, appartenenti al primo circolo didattico di Mondovì (distanti 1,450 chilomentri l'uno dall'altro), ha indotto il medesimo provveditore ad autorizzare la formazione di tre classi prime di cui due a Borgo Ferrone e una a Trigari.

La formazione di quattro classi prime, infatti, avrebbe comportato la soppressione di altra classe, individuata nella più piccola della provincia, ed in particolare, la pluriclasse di Bosia in Alta Langa con 5 allievi, i quali avrebbero dovuto frequentare la scuola elementare di Castino distante circa 6 chilometri di strada impervia.

Si fa presente, infine, che il comune di Mondovì non compare negli elenchi di cui all'articolo 12-*quater* della legge 16 febbraio 1995 alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nel progetto «Nuovo modello difesa 2000», predisposto dal Ministero della difesa, è previsto l'accorpamento dello stabilimento militare di propellenti in Fontana Liri (Frosinone) nell'area di Baiano di Spoleto;

che il suddetto stabilimento opera da più di un secolo nel campo della produzione di polveri da lancio per armi da fuoco portatili individuali e di squadra ed artiglierie, specializzandosi, prima, nei prodotti laminati ed estrusi, poi, da circa due anni, in quelli sferici;

che tale attività si esplicita in un complesso di impianti e strutture che occupano un'area di circa 60 ettari ed impiegano una forza lavoro di circa 500 dipendenti civili del Ministero della difesa, di cui l'85 per cento operai;

che l'impianto per la produzione di polvere sferica, installato nel 1991, è di modernissima concezione, è l'unico in Italia e rappresenta la più avanzata realizzazione del settore in campo europeo;

che l'impianto per la produzione di nitroglicerina, installato negli anni '70, ma continuamente ammodernato ed adeguato a norma di legge, si basa su un metodo di lavorazione che è tuttora il più moderno e funzionale;

che l'impianto per la produzione di nitrocellulosa, risalente agli anni '60 e ridimensionato rispetto alle originarie prospettive di lavoro, costituisce un complesso efficiente, anche se sensibilmente migliorabile con alcune trasformazioni di facile realizzazione;

che la centrale idroelettrica, completamente riammodernata nel periodo 1987-1992, produce su tre gruppi indipendenti (e quindi con una notevole flessibilità) circa 26 milioni di chilowatt all'ora annui;

che la linea di allestimento cariche di lancio, recentemente ammodernata e sistemata in locali più razionali, consente l'allestimento o il ripristino di circa 20.000 cariche di lancio per artiglierie all'anno;

che i laboratori chimici e balistici, recentemente ammodernati, comprendono un complesso unico in Italia con una linea di tiro per artiglierie fino al calibro 155 millimetri, una linea di tiro per armi portatili, strutture modernissime per analisi chimiche sui propellenti e prove di balistica interna;

che alle attività di produzione industriale summenzionate si ricomprendono anche le seguenti strutture che rendono lo stabilimento autosufficiente:

a) impianto di captazione, sollevamento e distribuzione d'acqua;

b) impianto per la produzione di vapore, recentemente ripristinato con il montaggio di una seconda caldaia;

c) impianto per la produzione di aria compressa;

d) officine meccaniche per la fucinatura, allestimento, rifinitura di complessi o parte di essi;

e) laboratori di falegnameria e di lavorazione dell'alluminio anodizzato;

f) tipografia di nuova concezione (1990);

g) infermeria con annesso gabinetto di analisi;

che attualmente la produzione nazionale dell'industria privata nel campo dei propellenti è stata praticamente annullata con la chiusura o la cessione a ditte straniere, la cui politica e quella di procedere allo smantellamento degli impianti della BPD e della Sipe Nobel di Colleferro (Roma), Orbetello (Grosseto) e Spilamberto (Modena), per cui nel nostro paese verrebbe a cessare la produzione di nitroglicerina, di nitrocellulosa militare e di propellenti, con un conseguente vuoto in un settore strategico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nel contesto del progetto «Nuovo modello difesa 2000», per riassegnare il giusto ruolo produttivo allo stabilimento militare di propellenti di Fontana Liri e per inserirlo tra gli stabilimenti del munizionamento terrestre, al fine di assicurare al nostro apparato difensivo la piena autonomia produttiva, svincolandolo da palesi dipendenze straniere di approvvigionamento.

(4-01402)

(20 settembre 1994)

RISPOSTA. - In merito al problema sollevato dall'onorevole interrogante, si chiarisce che, nel quadro della razionalizzazione della organizzazione relativa ai cinque stabilimenti del munizionamento terrestre, si sta concretizzando la possibilità che lo stabilimento di Fontana Liri continui ad operare come sezione staccata di quello di Baiano di Spoleto, nel quale dovrebbe concentrarsi la produzione di munizionamento terrestre.

Ciò in relazione alla elevata specializzazione dello stabilimento di Fontana Liri, l'unico in Italia a produrre polveri sferiche, che ha condotto, fra l'altro, alcune imprese private a manifestare interesse verso l'acquisto di quantitativi significativi di tali polveri.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(17 maggio 1995)

MANZI, MARCHETTI, PUGLIESE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Premesso:

che le denunce presentate dalle confederazioni degli artigiani trovano nel fenomeno del doppio lavoro in costante crescita una forte presenza di abusivismo nel settore del lavoro autonomo con gravi conseguenze per gli imprenditori regolari, per l'erario e in una certa misura anche per gli utenti;

che il fenomeno del doppio lavoro è stato in Italia dal 1980 ad oggi la componente più dinamica dell'occupazione, come rilevato dalla Banca d'Italia che non manca di sottolineare gli aspetti di possibile evasione fiscale e contributiva;

che il fenomeno si riconnette, da un lato, con la preferenza per gli occupati già esperti rispetto agli inoccupati, in prevalenza giovani; dall'altro lato, con la possibilità di sfruttare spazi, notevolmente presenti in tali attività secondarie, di elusione ed evasione del carico fiscale e contributivo;

che l'aspetto determinante del fenomeno del doppio lavoro è sicuramente dovuto alla maggiore disponibilità dei lavoratori più qualificati a fare più ore lavorative per rispondere alla ridotta crescita dei salari e all'aumento della disoccupazione dei figli a carico;

che a questo si aggiunge il fatto che decine di migliaia di lavoratori disoccupati, in mobilità e in cassa integrazione, sono costrette a ricorrere a forme di lavoro nero per poter raggiungere un reddito appena sufficiente per le esigenze vitali;

che dalle confederazioni degli artigiani sono state presentate molte proposte per ridurre in buona parte questo fenomeno; ad esempio, gli artigiani che lavorano nell'edilizia chiedono una legge che favorisca il rilancio delle manutenzioni e il recupero degli alloggi di prima abitazione, consentendo al proprietario di inserire la spesa sostenuta nel 740 per detrarre quella somma, o parte della somma, dalle tasse;

che l'inserimento presuppone la presenza di una fattura regolare e questo favorirebbe il rilancio del settore con la possibilità di assumere

nuovi dipendenti, con nuove entrate per l'erario, e ridurrebbe il lavoro nero ed il doppio lavoro;

che altre indicazioni in tal senso provengono da altri settori dell'artigianato,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno affrontare e risolvere questo problema.

(4-01767)

(14 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Il Ministero del lavoro informa che la diffusa pratica del lavoro nero e delle conseguenti evasioni contributive è un fenomeno favorito da una particolare situazione di mercato, rappresentata da un elevato tasso di disoccupazione e dall'esistenza di piccole aziende costituenti unità marginali di attività imprenditoriali, che non sono in grado di garantire il normale trattamento contrattuale ai lavoratori, comunque disposti a prestare la loro attività. Il dato è confermato nella relazione annuale sull'attività svolta dagli ispettorati del lavoro, dalla quale emerge, peraltro, che il fenomeno appare tendenzialmente in forte sviluppo nelle medie e grandi aziende, le quali, spinte dall'esigenza di contenere i costi di produzione, danno vita ad una sorta di fittizia «terziarizzazione dell'attività produttivà» creando un decentramento dei meccanismi produttivi, o di parte di essi, a favore di figure professionali o aziende costituite *ad hoc*, al solo scopo di sfuggire all'imposizione fiscale.

Il fenomeno trova terreno fertile in quel regime di oggettiva connivenza che si viene a stabilire tra datori di lavoro e lavoratori; in alcuni casi per la tutela di reciproci interessi ed in altri per il diffuso timore da parte dei lavoratori di perdere l'unica fonte di guadagno e di sopravvivenza reperibile sul mercato. Conseguentemente, aumentano le difficoltà dell'ispettorato ad assolvere ai compiti di vigilanza proprio per la resistenza dei lavoratori che ne ostacolano le indagini anche se queste sono tese solo ad approfondire il fenomeno.

Pertanto, per contrastare tale grave problema occorre incrementare una politica legislativa diretta ad eliminare le rigidità esistenti sul mercato del lavoro per ridare spazio all'azione delle imprese.

In quest'ottica, particolare attenzione va posta a quelle iniziative finalizzate alla eliminazione di alcuni vincoli burocratici e al raggiungimento di ulteriori flessibilità sul posto di lavoro.

Le tipologie che sembrano riscuotere successo sono il contratto formativo di inserimento ed il tirocinio ed inoltre la modifica degli istituti del contratto a termine e del *part-time*, in modo tale da incrementare una maggiore disponibilità ai lavori a tempo determinato ed incentivare ulteriormente, nel Mezzogiorno e nelle aree a declino industriale, le assunzioni.

Inoltre anche la fiscalizzazione degli oneri sociali, le agevolazioni fiscali, accompagnate da significative misure dirette ad incentivare l'occupazione sotto forma di contributi statali, devono essere finalizzate a disincentivare il lavoro nero e al recupero sul mercato ufficiale di molti posti di lavoro.

Gli stessi interventi degli organi di vigilanza rappresentano una ulteriore condizione necessaria per disincentivare tale fenomeno oltre che utile per garantire l'efficacia di qualsiasi politica attiva del lavoro.

Appare quindi indispensabile il potenziamento ed una ulteriore qualificazione degli organi ispettivi, nonchè una sanzione di coordinamento che coinvolga tutte le forze di vigilanza (ispettorato del lavoro, INPS, INAIL) al fine di razionalizzare l'attività e consentire accertamenti incrociati verso i settori a maggior rischio.

A tal fine assume particolare rilievo la direttiva CEE n. 91/533 del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto ed al rapporto di lavoro, secondo le indicazioni contenute nella direttiva stessa.

Tali elementi conoscitivi potrebbero rafforzare l'esercizio dei diritti del lavoratore, il quale, tra l'altro, in caso d'inosservanza dell'obbligo di rilascio della documentazione potrebbe esercitare la facoltà di proporre ricorso all'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(16 maggio 1995)

MASULLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che Boscoreale (Napoli), comune vesuviano con una popolazione scolastica di quasi 5.000 alunni, ha nel suo territorio le seguenti costruzioni scolastiche avviate e mai completate:

asilo nido (primo finanziamento il 16 maggio 1975, assegnazione dei lavori il 9 ottobre 1976): i lavori prima sono rimasti sospesi per circa 10 anni perchè il progetto iniziale era incompleto e non conforme alle disposizioni dettate dalla commissione asili nido, successivamente sono stati erogati ulteriori finanziamenti ma sono seguite nuove sospensioni dei lavori che sono attualmente fermi; per quest'opera sono stati spesi circa 700 milioni e ne occorrono altrettanti per il suo completamento;

scuola elementare di Marchesa (inizio dei lavori il 22 aprile 1988, sospesi per perizia di variante il 28 ottobre 1988): il cantiere è fermo nonostante dal giugno 1993 siano stati concessi i finanziamenti per l'intera opera;

scuola elementare Cangemi (inizio dei lavori il 29 settembre 1988, sospesi il 20 marzo 1989 per variante all'opera, ripresi il 19 marzo 1993): il cantiere è fermo nonostante l'amministrazione comunale abbia ottenuto la concessione del mutuo per il completamento dal 7 giugno 1994;

scuola media «Pellegrini» (inizio dei lavori il 18 novembre 1988, sospesi l'8 novembre 1990): il mutuo per il completamento del primo lotto è stato concesso nel giugno 1994; ciononostante il cantiere è fermo;

considerato:

che i lavori che interessano opere cui è già stato concesso il finanziamento sono fermi ufficialmente per intoppi burocratici o contenzioso fra le imprese costruttrici e l'amministrazione comunale;

che alunni e corpo insegnante e risentono drammaticamente della mancanza di locali idonei per una normale attività didattica (in particolare per le scuole materne di Marra, Marchesa e di via Oliva e per la scuola elementare di Marchesa),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire con idonee iniziative che consentano di uscire da questa paradossale situazione di stallo creatasi in un'area già carente di servizi pubblici, densamente popolata e dalla criminalità diffusa dove è estremamente importante l'intervento pubblico per l'affermazione e la credibilità delle istituzioni.

(4-03543)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente, preliminarmente, che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è demandata dalla vigente normativa agli enti locali presso i quali questa amministrazione può soltanto sollecitare interventi che consentano alle istituzioni scolastiche di disporre di locali idonei.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della scuola di Boscoreale, il competente provveditore agli studi di Napoli ha fatto presente che, da accertamenti effettuati, i lavori per il completamento della struttura scolastica da destinare ad asilo nido sono stati sospesi in quanto l'ente locale è in attesa di nuovi finanziamenti.

Per quanto riguarda la scuola elementare in località Marchesa sono in corso i lavori per il secondo lotto.

Per l'edificio destinato alla scuola elementare Cangemi sono in corso i lavori di completamento e si prevede la consegna dell'immobile prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1995-96.

Analogamente, per la scuola media Pellegrini, è prevista la consegna della struttura, in fase di ultimazione, entro 6 mesi.

Il medesimo provveditore ha anche precisato che i ritardi verificatisi sono derivati dalla intervenuta maggiore aliquota IVA, dal 2 per cento al 9 per cento, che ha creato ritardi nell'affidamento dei lavori.

Non esiste contenzioso tra imprese costruttrici e comune.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

MOLTISANTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il sindaco del comune di Monterosso Almo, in data 2 gennaio 1995, ha avuto un colloquio con il provveditore agli studi di Ragusa in relazione alla sua proposta di soppressione dell'autonomia della scuola media «V. Bellini», a cui hanno fatto seguito i pareri

contrari alla proposta in oggetto del consiglio scolastico provinciale e del consiglio di istituto della scuola media «V. Bellini»;

che Monterosso Almo è comune montano che nella sua scuola media «V. Bellini» e, quindi, nella scuola dell'obbligo ha sempre avuto un sicuro riferimento educativo e culturale per i propri giovani e che vede nel patrimonio boschivo e negli interventi più sociali che strutturali una delle poche risorse occupazionali;

che la sua peculiare situazione economica ha inevitabilmente generato fenomeni di disagio giovanile che hanno avuto nella dispersione scolastica indici rilevanti;

che solo da qualche anno, con l'istituzione del tempo prolungato in tutte le classi e con il corso sperimentale per lavoratori, si è ridotto il fenomeno dell'abbandono scolastico e migliorata l'educazione dei giovani a una maggiore attenzione verso l'istituzione scuola;

che la soppressione dell'autonomia, in un'ottica di risparmio, peraltro simbolica, significherebbe la presa d'atto di uno stato di isolamento a favore dell'abbandono da parte delle superiori autorità, con l'accelerazione e la graduale estinzione non solo di ciò che rappresenta tale istituzione, ma dell'intero tessuto socio-culturale di questa comunità ricca di tradizione e di storia;

che è già stato dato mandato al sindaco, congiuntamente ad una rappresentanza consiliare, affinchè compia i passi opportuni per sensibilizzare le autorità interessate alla conservazione dell'autonomia della scuola media «V. Bellini», che è ritenuta vitale per questa realtà montana,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga doveroso e urgente adottare al più presto i dovuti provvedimenti perchè venga mantenuta l'autonomia della scuola media «V. Bellini» del comune di Monterosso Almo.

(4-03189)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96 la scuola media «V. Bellini» di Monterosso Almo è stata trasformata in sezione staccata della scuola media «Zanella» di Giarratana.

Ambedue le scuole sono sottodimensionate rispetto ai parametri previsti dalla normativa vigente che, com'è noto, consente il mantenimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche con almeno 12 classi: la presidenza è stata mantenuta presso la scuola media «Zanella» che conta 8 classi mentre la media «Bellini» funziona con 7.

Si desidera, infine, osservare che nessun danno sarà arrecato agli studenti, che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

PERIN. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che l'intera gestione tecnica di ogni singolo programma promosso da ONG (ONG) viene assegnata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri all'ufficio XI, costituito da personale privo dei requisiti tecnici necessari;

che da diversi mesi il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo sembra abbia costituito in seno all'unità tecnica centrale (UTC) una «sezione ONG» alla quale non verrebbe assegnata la gestione tecnica di programmi ONG, bensì incarichi estemporanei che confermerebbero la sottrazione di importanti compiti tecnici istituzionali espressamente attribuiti all'UTC dall'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

che per l'istruttoria e la gestione dei programmi promossi dalle le ONG la DGCS sembra abbia varato «nuove procedure», tendenti a consolidare la prassi che favorirebbe sia l'assoluto controllo clientelare dei contributi e finanziamenti pubblici, sia deprecabili forme di speculazione che hanno contrituito alla proliferazione delle le ONG, molte delle quali sono aziendalizzate;

che la DGCS non applica alcuna forma di verifica circa le prestazioni fornite dalle ONG;

che la rendicontazione contabile prodotta dalle ONG alla DGCS consisterebbe nella mera elencazione delle spese sostenute e nel dichiarare che la documentazione atta a giustificare tali spese sarebbe a disposizione presso la sede dell'ONG interessata;

che giunge voce che la DGCS consentirebbe alle ONG di apportare unilateralmente variazioni nella destinazione delle voci di spesa dei programmi promossi, senza peraltro pretenderne la preventiva autorizzazione, secondo quanto prescritto dal comitato di direzione con delibere nn. 66/88 e 67/88, limitandosi talvolta ad avallarle *ex post;*

che pare che la DGCS, sulla base dei verbali di prima assunzione e di ultima cessazione dal servizio dei volontari e cooperanti, corrisponda alle ONG la relativa remunerazione senza accertarsi della durata della permanenza dei volontari e cooperanti all'estero, nonchè del loro effettivo ed esclusivo inserimento nel programma specifico, per il tempo prescritto; ciò significa che, teoricamente, alcune ONG potrebbero inserire uno stesso volontario, contemporaneamente, in due o più programmi e farselo retribuire sia dalla DGCS sia da altri enti finanziatori;

che, in violazione dei princìpi di cui all'articolo 2 della legge-quadro sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266), alcuni dirigenti delle ONG si dice vengano retribuiti per le proprie prestazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione finanziati dalla DGCS e che alcune ONG siano state trasformate da organizzazioni senza scopo di lucro a veri e propri uffici studi e progettazioni lautamente retribuiti, i quali agirebbero *contra legem* in concorrenza con gli studi professionali, eludendo le tasse e operando in regime di agevolazione fiscale;

che, durante la fase di valutazione dei programmi di cooperazione promossi dalle ONG, l'apporto finanziario di queste, prescritto dalla legge nella misura minima del 30 per cento, verrebbe identificato in modo generico, ovvero senza specificare la percentuale dell'apporto

per ogni singola voce, con la conseguenza che, in fase di rendicontazione, le ONG si ritroverebbero nelle condizioni di poter liberamente dichiarare di aver realizzato, con il proprio ed esclusivo apporto finanziario, opere e servizi finanziati con fondi sborsati esclusivamente dalla DGCS o dalla controparte locale;

che pare che una parte molto rilevante delle spese complessive relative ai programmi promossi dalle ONG non sia soggetta a rendicontazione, poichè l'ultima *tranche* annua di contributo finanziario delle predette organizzazioni verrebbe corrisposta dalla DGCS anticipatamente e con copertura dell'80 per cento delle spese programmate per l'anno precedente;

che ciò potrebbe determinare, da parte delle ONG che avrebbero incassato tutto il contributo finanziario prestabilito, la libertà sia di trascurare l'attuazione completa del progetto, sia di prospettare la parte residua non attuata come l'equivalente di attività omesse dalla controparte locale poichè, ad esempio, divenute inutili rispetto agli scopi del programma medesimo;

che la DGCS non avrebbe esercitato un sufficiente controllo sulla *rendicontazione* ONG relativa alla *documentazione* sui cambi valutari, vale a dire da lire italiane a dollari USA e da dollari USA a valuta locale;

che giunge voce che la DGCS avrebbe omesso di pretenderne la relativa documentazione tradotta in lingua italiana, favorendo così il perseguimento di scopi di lucro perfino sul mercato nero;

che l'UTC della DGCS, non avendo potuto procedere all'analisi trasparente dei preventivi di spesa, nonchè delle valorizzazioni dei beni e servizi apportati dalle ONG nei programmi di cooperazione promossi o affidati ad esse, inficierebbe il relativo parere di congruità, secondo quanto prescritto obbligatoriamente dal comma 7 dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e che in tal caso risulterebbe privo di valore oggettivo;

che, in base a quanto sopra citato, si riscontra la difficoltà sia di effettuare una tempestiva e seria analisi estimativa dei costi-apporti-servizi reperiti autonomamente dalle ONG sia di stabilire se talune ONG svolgano effettivamente attività che non hanno scopo di lucro, dal momento che la DGCS corrisponde, *secundum legem*, alle ONG contributi finanziari che raggiungono l'ammontare massimo del 70 per cento, sia di accertare l'effettivo autofinanziamento ONG, secondo quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 49 del 1987, nella misura di almeno il 30 per cento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per individuare le cause e i responsabili della carenza di controllo amministrativo-contabile sopra menzionata, dal momento che si è notata la non applicazione del principio costituzionale di buona amministrazione della cosa pubblica.

(4-03249)

(15 febbraio 1995)

PERIN. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per sapere se risponda al vero quanto segue:

che in forza del combinato disposto dei commi 2, 5 e 4, rispettivamente degli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 12 aprile 1988, n. 177, e conformemente a quanto stabilito dal comitato direzionale con delibera n. 67 del 1988, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo avrebbe corrisposto alle organizzazioni non governative (ONG) sia l'intero trattamento economico spettante ai volontari ed ai cooperanti inseriti nei programmi di cooperazione promossi da ciascuna di esse, sia un ulteriore contributo (nella misura massima del 70 per cento) calcolato sull'importo delle attività inserite nei medesimi programmi di cooperazione, incluse le valorizzazioni dei beni - apporti - servizi relativi alle partecipazioni locali e ad eventuali altre partecipazioni;

che le contribuzioni corrisposte alle ONG, secondo le modalità sopra citate, vale a dire 100 per cento di stipendi cooperanti, ai quali si aggiunge il 100 per cento di stipendi volontari, nonchè il 70 per cento di attività, risulterebbero complessivamente di gran lunga superiori a quelle massime consentite dal combinato disposto degli articoli 2, comma 3, 29, comma 2, e 32, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vale a dire il 100 per cento per stipendi cooperanti, al quale si aggiungono la quota parte stipendi volontari, nonchè la quota parte costi attività, il tutto fino ad un massimo assoluto pari al 70 per cento dell'intero costo di realizzazione del programma promosso;

che, a parità di costo complessivo del programma promosso, l'illegittima modalità di calcolo di dette contribuzioni sarebbe tale da incoraggiare le ONG a ridurre al minimo le attività, dal momento che queste richiedono per legge un autofinanziamento delle ONG di almeno il 30 per cento, e ad aumentare al massimo il numero dei volontari e cooperanti impiegati per svolgerle, dal momento che nei confronti di quest'ultimi le ONG non avrebbero alcun onere previdenziale - assistenziale - assicurativo, sebbene pare che percepiscano dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo il 100 per cento della retribuzione riservata ai volontari e cooperanti, nonchè contributi per il costo relativo alla loro selezione, formazione, perfezionamento tecnico e gestione; tale situazione sarebbe stata aggravata ulteriormente dalle nuove procedure varate dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, in relazione all'istruttoria e gestione dei programmi promossi dalle ONG; in sostanza, la riduzione del contributo massimo attribuibile per le attività di cooperazione dal 70 al 50 per cento avrebbe incoraggiato le ONG a promuovere programmi poveri di attività ed incentrati prevalentemente sulla consistenza numerica del personale volontario e cooperante;

che per i programmi promossi dalle ONG la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo avrebbe corrisposto contributi superiori a quelli consentiti dalla legge, facendo passare per proroghe non onerose il differimento dei termini di ultimazione delle attività delle ONG, nonostante la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in questi casi, pare abbia dovuto corrispondere sia ai volontari e cooperanti delle ONG, sia agli enti previdenziali ed assistenziali maggiori emolumenti.

(4-03559)

(3 marzo 1995)

PUGLIESE. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Per sapere:

se risponda al vero:

che l'intera gestione tecnica di ciascuno dei programmi promossi da organizzazioni non governative (ONG) sia stata arbitrariamente sottratta dai compiti istituzionali dell'unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed assegnata *contra legem* all'ufficio XI, tuttora costituito da personale privo dei requisiti richiesti in relazione alla titolarità dei compiti propri dell'UTC;

che da diversi mesi il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo abbia costituito in seno all'unità tecnica centrale una cosiddetta «sezione ONG», alla quale però non verrebbe affatto assegnata la gestione tecnica di programmi ONG bensì incarichi estemporanei che confermerebbero ancora una volta l'arbitraria sottrazione di importanti compiti tecnici istituzionali espressamente attribuiti all'UTC dall'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

che per l'istruttoria e la gestione dei programmi promossi dalle ONG la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo abbia ormai da sei mesi varato cosiddette «nuove procedure», le quali si sarebbero già rivelate idonee ad introdurre soltanto apparenti aggiustamenti cartolari di una consolidata prassi che tenderebbe a favorire sia l'assoluto controllo clientelare della relativa consistente fetta di contributi e finanziamenti pubblici, sia deprecabili forme di speculazione, in parte all'origine del proliferare delle ONG e della «aziendalizzazione» di non poche di esse;

che tale prassi, al di là delle nuove decantate procedure, sia tuttora urgente soprattutto sotto il profilo amministrativo-contabile e che consista per lo più nel fatto:

che per i programmi di cooperazione promossi dalle ONG, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non pratichi alcuna efficace forma di verifica delle prestazioni ivi fornite, nè di controllo della qualità delle prestazioni medesime;

che dette prestazioni non siano documentate correttamente innanzi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, tant'è che la rendicontazione contabile all'uopo prodotta consisterebbe soltanto nella mera elencazione delle spese per esse sostenute e nel dichiarare alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che la documentazione atta a giustificare tali spese è a disposizione presso la pertinente sede ONG;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non abbia mai effettuato un esauriente controllo per verificare se presso una specifica sede ONG esistano realmente tutti i giustificativi di spesa per ciascuno dei programmi promossi o affidati alla ONG medesima, con la conseguenza che le ONG potrebbero utilizzare all'occorrenza una stessa pezza d'appoggio per più programmi, o «aggiustarla» per far fronte agli improbabili controlli (superficiali) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

che di fatto la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo consenta alle ONG di apportare unilateralmente variazioni nella

destinazione delle voci di spesa dei programmi di cooperazione promossi, senza pretendere la preventiva autorizzazione (come invece prescritto anche dal comitato direzionale con delibere n. 66/88 e n. 67/88) e limitandosi non di rado ad avallarle *ex post*, ciò che consentirebbe inammissibili speculazioni da parte di talune ONG;

che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, accontentandosi dei soli verbali di prima assunzione e di ultima cessazione dal servizio dei volontari e cooperanti, corrisponda alle ONG la relativa remunerazione senza alcuna certezza della effettiva durata della loro permanenza all'estero e del loro effettivo ed esclusivo inserimento nel programma specifico per tutto il tempo ivi prescritto, ciò che ad esempio consentirebbe ad alcune ONG di utilizzare uno stesso volontario contemporaneamente su più programmi e di farselo tuttavia pagare una volta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e una volta da altri enti finanziatori, oppure addirittura due volte dalla stessa Direzione generale nel caso di programmi eseguiti in paesi ricadenti sotto distinte ambasciate italiane;

che in violazione dei princìpi di cui all'articolo 2 della legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) alcuni dirigenti delle ONG vengano retribuiti per le proprie prestazioni svolte nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e che alcune ONG siano state trasformate da organizzazione senza scopi di lucro a veri e propri uffici studi e progettazioni lautamente retribuiti, i quali agirebbero *contra legem* in concorrenza con gli studi professionali, peraltro in elusione di tasse e in regime di agevolazione fiscale;

che, in fase di valutazione da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, l'apporto finanziario delle ONG nei programmi da esse promossi (prescritto dalla legge nella misura minima del 30 per cento) venga per lo più identificato in modo del tutto generico, ovvero senza specificare la percentuale dell'apporto ONG per ogni singola voce, con la conseguenza che in fase di rendicontazione esse si ritroverebbero nelle condizioni di poter liberamente dichiarare d'aver realizzato col proprio esclusivo apporto finanziario opere e servizi tutt'al più realizzati con fondi sborsati esclusivamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o dalla controparte locale;

che una parte molto rilevante delle spese complessive relative ai programmi promossi dalle ONG non sia per lo più soggetta a rendicontazione alcuna, in quanto anche l'ultima *tranche* annua di contributo finanziario verrebbe anticipatamente corrisposta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo al raggiungimento dell'80 per cento delle spese programmate per l'anno precedente, con la conseguenza che nell'ultimo anno le ONG (avendo ormai incassato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo tutto il contributo finanziario prestabilito) resterebbero di fatto libere di trascurare l'attuazione del completamento del programma, oppure di prospettare la parte residua non attuata come l'equivalente di attività omesse dalla controparte locale perchè ad esempio divenute inutili rispetto agli scopi del programma medesimo;

che sostanzialmente la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non abbia mai esercitato un sufficiente controllo sulla ren-

dicontazione delle ONG relativa alla documentazione sui cambi valutari (da lire italiane a dollari USA e da dollari USA a valuta locale) e che abbia per lo più omesso di pretenderne la relativa documentazione e di farla all'occorrenza dotare di traduzione in lingua italiana, ciò che potrebbe aver tra l'altro favorito il perseguimento di scopi di lucro perfino sul mercato nero, nonchè la costituzione di provviste per delle attività *contra legem*;

che l'UTC della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non sia mai stata dotata di procedure univoche atte alla trasparente analisi dei preventivi di spesa e delle valorizzazioni dei beni e servizi apportati dalle ONG nei programmi di cooperazione promossi o affidati ad esse, con la conseguenza che il relativo parere di congruità dell'UTC (prescritto obbligatoriamente dal comma 7 dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49) risulterebbe privo di alcun valore oggettivo, tanto più che di solito verrebbe richiesto «a massimale» (*ergo*: a preventivo oppure a indovinello secondo i casi!) e riguarderebbe soltanto piani di spesa sommari costituiti da voci, i cui contenuti verrebbero frequentemente descritti in modo del tutto lacunoso;

che tutto ciò, specie nell'attuale assenza della possibilità di una tempestiva e seria analisi estimativa dei costi-apporti-servizi reperiti autonomamente dalle ONG, non offra alcuna garanzia nè in merito all'effettivo perseguimento di scopi non di lucro (come invece si renderebbe necessario affinchè la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possa *secundum legem* corrispondere alle ONG contributi finanziari nella misura massima del 70 per cento), nè in merito al requisito di un minimo di effettivo autofinanziamento delle ONG (prescritto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 49 del 1987, nella misura di almeno il 30 per cento);

se non si ritenga infine che la carenza di controllo amministrativo-contabile sopra evidenziata sia sostanzialmente da addebitare alla incapacità o cattiva volontà della dirigenza diplomatica di fare applicare il principio costituzionale di buona amministrazione della cosa pubblica (in ispecie idoneo a colmare ogni lacuna interna alla norma secondaria amministrativa) e non alla mancanza di procedure interne, utile talvolta al corretto grado di elasticità necessario al sistema amministrativo in generale e, *a fortiori*, a quello della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

(4-03151)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. (*) - La legge n. 49 del 1987, articolo 12, definisce natura, caratteristiche e ruolo dell'Unità tecnica centrale (UTC) nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. In particolare, la legge specifica che l'UTC è istituita «a supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica» che attengono alle varie fasi del ciclo di vita di un programma di cooperazione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

È evidente che la legge non assegna all'UTC alcuna competenza esclusiva nella gestione dei progetti, ma compiti circoscritti e limitati ad aspetti tecnici dei progetti stessi. Attualmente, per quanto riguarda i progetti promossi dalle organizzazioni non governative, sono assegnati all'UTC i seguenti compiti:

nella fase istruttoria e di valutazione delle proposte presentate dalle organizzazioni non governative: accertamenti della presenza di taluni requisiti specifici che concorrono a rendere proponibile l'intervento, formulazione del parere tecnico sull'intervento stesso (in particolare, valutazione degli obiettivi in rapporto a mezzi e metodologie previsti per la loro realizzazione), analisi dei preventivi e dei costi;

nella fase di gestione: valutazione della «proposta tecnico-economica» (il progetto esecutivo dell'intervento, presentato dalla organizzazione non governativa entro 6 mesi dall'avvio delle attività) ed approvazione delle eventuali modifiche che nella fase di realizzazione siano da apportare al documento di progetto presentato al momento della richiesta di contributo, valutazione eventuale su aspetti dello «stato di avanzamento» del progetto presentato annualmente dalla organizzazione non governativa;

nella fase di monitoraggio: missioni di verifica periodica dell'andamento del progetto, separatamente o congiuntamente con il personale dell'ufficio XI.

Non corrisponde al vero l'affermazione che «l'intera gestione tecnica» dei programmi promossi da organizzazioni non governative sarebbe stata «arbitrariamente sottratta dai compiti istituzionali dell'UTC ed assegnata *contra legem* all'ufficio XI»; quest'ultimo, in quanto ufficio tematico ed unità amministrativa responsabile per i progetti promossi (anche a seguito della ripartizione di competenze stabilita dall'applicazione della legge n. 241 del 1991 all'interno della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) è il referente unico delle organizzazioni non governative per tali progetti, dei quali cura per intero la gestione, al di fuori degli aspetti tecnici di competenza dell'UTC. Ciò analogamente a quanto avviene per la gestione dei progetti organizzazioni non governative cosiddetti «affidati» e degli interventi di emergenza realizzati da organizzazioni non governative, gestione che si avvale anch'essa dell'apporto tecnico dell'UTC, pur rientrando nella competenza di altri uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Il personale in servizio presso l'ufficio XI della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che si occupa dell'istruttoria, gestione e valutazione dei progetti, è costituito da esperti assunti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 49 del 1987, cioè «funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per gli esperti in servizio presso l'UTC».

Presso il settore progetti dell'ufficio XI presta inoltre servizio un piccolo contingente di personale (3 unità) in posizione di fuori ruolo e di comando, appartenente all'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici (legge n. 49 del 1987, articolo 16, comma 1, lettera *d)*: si tratta di personale che, per preparazione culturale ed espe-

rienza professionale, nell'ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, è in grado di assolvere con assoluta competenza i compiti affidatigli nell'ambito dell'ufficio.

Il documento cui si fa riferimento nell'interrogazione («Progetti promossi da organizzazioni non governative - schema di presentazione e procedure»), è stato diramato alle organizzazioni non governative idonee con lettera circolare del direttore generale della cooperazione allo sviluppo nell'agosto 1994.

Scopo fondamentale del documento è quello di consentire alle organizzazioni non governative di operare in un quadro di regole chiare e di tempi certi per quanto riguarda i criteri di selezione e valutazione delle iniziative proposte, l'istruttoria delle domande, la gestione del progetto, i costi ammessi al contributo e il metodo di rendicontazione, il regime del personale volontario e cooperante.

Sul piano metodologico esso scandisce le diverse fasi dell'intervento di cooperazione - individuazione dei bisogni delle popolazioni beneficiarie, finalità generali ed obiettivi specifici, metodo di azione, monitoraggio, sostenibilità - seguendo l'impostazione basata sul «Ciclo del progetto», che è attualmente utilizzata da molti paesi donatori, da organismi internazionali e dalla stessa Unione europea.

Nella stesura del documento si è tenuta soprattutto presente l'esigenza di rendere certe, spedite e trasparenti le procedure di selezione dei progetti promossi da organizzazioni non governative, assicurandone una valutazione effettuata esclusivamente in base ad elementi oggettivi; quanto alle regole sulla loro gestione e sul controllo dei risultati si è partiti dall'analisi dei problemi messi in luce da anni di esercizio nell'attività di cooperazione per individuare, di volta in volta, nel quadro normativo esistente, le soluzioni più appropriate. Appare non verosimile che il risultato della nuova disciplina sia quello di favorire «l'assoluto controllo clientelare dei finanziamenti», «deprecabili forme di speculazione» o altre distorsioni.

La verifica dell'andamento dei programmi promossi da organizzazioni non governative, al pari degli altri interventi di cooperazione, si svolge essenzialmente su due piani:

analisi dei rapporti informativi periodici presentati dall'organismo esecutore: nel caso dei programmi promossi i rapporti, inviati dalle organizzazioni non governative con periodicità annuale, riguardano sia lo stato di avanzamento del programma per quanto concerne le attività svolte, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti, sia la rendicontazione finanziaria, consistente in prospetti contabili che, per ciascuna delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, riportano il preventivo ed il consuntivo riferito al periodo rendicontato;

missioni di valutazione in loco effettuate dai funzionari e dagli esperti degli uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo incaricati di seguire l'andamento del progetto (XI e XV-UTC), nonchè da parte degli esperti in servizio presso le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987, articolo 13) e le speciali unità distaccate (GSO) previste dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione.

Per quanto concerne, in particolare, la verifica amministrativo-contabile dei programmi promossi, essa si svolge secondo le direttive ema-

nate dal comitato direzionale (segnatamente le delibere n. 66 e n. 67 del 1988), integrate successivamente da disposizioni della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che hanno tenuto conto di rilievi e di altre indicazioni formulate dagli organi di controllo.

Attualmente le organizzazioni non governative sono tenute non già a produrre un elenco delle spese sostenute, ma ad allegare la fotocopia del documento giustificativo di ciascuna spesa sottoscritta dal legale rappresentante.

Anche in passato le organizzazioni non governative erano tenute a produrre un elenco dettagliato dei documenti giustificativi in loro possesso, completo degli estremi e della data di emissione.

Risulta abbastanza agevole, per i funzionari della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo incaricati di eseguire controlli periodici presso le sedi delle organizzazioni non governative (articolo 28, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 49 del 1987), verificare la rispondenza dei documenti giustificativi custoditi presso la sede dell'organismo agli elenchi consegnati in fase di rendicontazione.

L'analisi dei rendiconti presentati dalle organizzazioni non governative avviene sulla base del raffronto tra spese effettuate e piano finanziario approvato. Scostamenti da quest'ultimo sono di norma ammessi solo in presenza di autorizzazione preventiva da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, concessa in presenza di adeguate motivazioni.

Piccole variazioni in corso di realizzazione del progetto, che fossero tali da non modificarne il piano generale e gli obiettivi, erano del resto consentite dalla precedente normativa (citata delibera n. 67 del 1988), a condizione che la variazione venisse comunicata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e questa entro un certo termine non manifestasse obiezioni.

È questo un elemento di flessibilità reputato essenziale, se si considera il contesto non facile nel quale di solito vengono realizzate le iniziative di cooperazione; lo si è pertanto voluto mantenere anche nelle nuove precedure, prevedendo un margine di storno da una voce di spesa all'altra pari al 15 per cento dell'ammontare della voce stessa.

Appare improbabile che questa limitatissima libertà di manovra nell'esecuzione delle spese sia tale da consentire le «inammissibili speculazioni».

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo esercita il controllo sulla presenza del personale volontario e cooperante nel progetto attraverso la locale rappresentanza diplomatica. Una volta giunto nel paese di destinazione, detto personale ha l'obbligo di firmare in ambasciata un verbale di assunte funzioni, indicando il progetto, la località di destinazione ed il proprio recapito personale; da quel momento egli è soggetto alla vigilanza del capo della rappresentanza ed è passibile di sanzioni in caso di inosservanza dei suoi obbllghi o delle norme di comportamento cui è tenuto.

Le assenze dal paese ove opera (per congedi ordinari e straordinari, missioni, eccetera) vengono registrate dall'ambasciata mediante appositi verbali, trasmessi alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che in tal modo è costantemente aggiornata sugli spostamenti del

La legge n. 266 dell'11 agosto 1991 non regola l'intera gamma delle attività di volontariato. Infatti l'articolo 13, che ne stabilisce i «limiti di applicabilità», così dispone: «È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772».

È evidente, dunque, che la normativa di riferimento per quanto riguarda il personale volontario che opera nell'ambito della cooperazione internazionale rimane la legge n. 49 del 1987 (articoli 31, 32, 33, 34 e 35) ed il relativo regolamento di esecuzione (titolo V, capo III), che prevedono e disciplinano la retribuzione ad esso dovuta. Del resto, la necessità di corrispondere al personale un adeguato trattamento economico, secondo modalità e parametri stabiliti dal comitato direzionale, trova piena giustificazione nell'impegno umano, professionale ed economico che l'attività di volontariato nei paesi in via di sviluppo comporta.

La legge n. 288 del 1991 (articolo 4), modificando l'articolo 34 della legge n. 49 del 1987, ha introdotto per i volontari ed i cooperanti il divieto di intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo vigila affinchè casi di concorso tra rapporto di lavoro presso una organizzazione non governativa e attività di volontariato non abbiano a verificarsi.

Si verifica che i dirigenti delle organizzazioni non governative effettuino missioni per valutare l'andamento di un progetto, con costi a carico del bilancio dell'iniziativa (biglietti aerei, spese di soggiorno, spostamenti, eccetera): infatti, i costi per missioni di verifica figurano tra quelli ammissibili al contributo, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 1988 del comitato direzionale (punto *d)*.

Quanto alla asserita trasformazione di alcune organizzazioni non governative «da organizzazioni senza scopi di lucro a veri e propri uffici studi e progettazione, lautamente retribuiti...» nel corso di controlli e verifiche contabili effettuati presso le sedi delle organizzazioni non governative non sono mai emerse irregolarità gestionali tali da far pensare al conseguimento di profitti *contra legem*.

Per quanto riguarda l'apporto finanziario delle organizzazioni non governative nell'ambito dei «progetti promossi» è utile riferirsi a quanto indicato dalla legge n. 49 del 1987, articolo 29, comma 2: «Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento».

La legge fissa la percentuale massima di contributo pubblico nella misura del 70 per cento del costo del progetto, ma non prescrive che il restante 30 per cento debba essere apportato direttamente dalla organizzazione non governativa: pertanto, tale quota può essere raggiunta anche grazie all'apporto di altri finanziatori o della controparte locale dell'intervento di cooperazione.

Solo con le nuove procedure è stato introdotto l'obbligo per le organizzazioni non governative di contribuire al finanziamento dell'iniziativa

nella misura minima del 15 per cento del costo totale (di cui un terzo in apporti monetari), innovazione questa con la quale si è inteso accrescere il grado di coinvolgimento delle organizzazioni non governative nell'attuazione di interventi di cooperazione, nello stesso momento in cui si è voluto ridurre il grado di dipendenza dai finanziamenti governativi abbassando dal 70 al 50 per cento la quota di contributo per i programmi promossi.

La legge n. 49 del 1987, riferendosi all'importo globale dell'iniziativa, non prescrive alla organizzazione non governativa di specificare preventivamente quale sarà il suo apporto finanziario diretto per ciascuna delle voci di spesa previste.

Per quanto riguarda, invece, il metodo di presentazione e analisi delle rendicontazioni, viene richiesto agli organismi di specificare gli apporti (fondi propri, fondi della controparte, contributo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, eccetera) che hanno concorso a determinare ogni singola voce di spesa. L'organizzazione non governativa non ha ragione di dichiarare, in sede di rendicontazione, di aver finanziato una singola voce di spesa con risorse proprie o della controparte, se invece vi ha provveduto con fondi anticipati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: infatti, la presentazione del rendiconto serve proprio a rendere atto del modo in cui è stato impiegato il contributo pubblico e, se una parte di esso risulta non utilizzata, si determina un residuo attivo di cui è richiesta la restituzione.

L'erogazione, nei programmi pluriennali, dell'ultima *tranche* annua di contributo, avviene a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato dalla organizzazione non governativa per la *tranche* ricevuta l'anno precedente: ciò avviene se l'85 per cento delle spese programmate sono state effettuate e sono state realizzate le attività previste dal cronogramma del progetto.

Durante l'ultimo anno di realizzazione, dunque, la organizzazione non governativa si trova nella condizione di aver ricevuto per intero il contributo prestabilito; il che non significa, tuttavia, che essa sia di fatto libera di trascurare il completamento del programma. Al termine dell'ultima annualità, infatti, la organizzazione non governativa è tenuta a presentare il rapporto conclusivo sullo stato di avanzamento e la rendicontazione dell'ultima *tranche* di contributo ricevuta. Questi documenti sono soggetti, al pari di quelli presentati in precedenza, ad approvazione da parte del competente ufficio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Qualora le attività progettuali non siano state completate o la rendicontazione presenti delle irregolarità, l'amministrazione può richiedere all'organismo la restituzione dell'intera ultima rata di contributo ricevuta o di parte di essa. È ben vero che ciò può dare luogo ad un contenzioso con l'organismo, con conseguente allungamento dei tempi di recupero del contributo erogato; ma è altrettanto vero che nelle more della definizione delle procedure giudiziarie la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può decidere di non prendere in considerazione nuove proposte di progetto della organizzazione non governativa o, addirittura, di avviare la procedura di revoca dell'idoneità (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988, articolo 42); entrambe le mi-

sure rappresentano una forma di dissuasione efficace nei confronti dell'organismo, che è indotto a curare la regolarità della gestione delle rendicontazioni del progetto.

Il documento sulle nuove procedure prevede che la rendicontazione presentata dalle organizzazioni non governative debba essere corredata, fra l'altro, dal «prospetto riepilogativo dei trasferimenti di valuta per le esigenze del progetto, indicando data dell'operazione e rapporto di cambio tra lira italiana e moneta di pagamento, che dovrà essere attestato per ciascuna operazione dalla distinta di cambio dell'Ufficio italiano cambi (o dal «bordereau» bancario per i pagamenti in valuta locale)». In tal modo, risulta accertato con documentazione ufficiale sia il cambio da lire italiane a dollari USA, sia il cambio da questi ultimi alla valuta del paese nel quale l'organizzazione non governativa effettua, almeno in parte, le spese relative al progetto.

Tale forma di controllo tende ad evitare, quindi, forme di trasferimento di valuta non consentite e guadagni illeciti nei cambi, per di più non registrati.

Quanto sopra evidenziato fa ritenere che esistano sufficienti garanzie, nell'ambito dei rapporti tra la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni non governative, circa il non perseguimento di scopi di lucro da parte di queste ultime e l'impegno corretto dei fondi pubblici destinati ad iniziative di cooperazione in base all'articolo 29, comma 2, della legge n. 49 del 1987.

È evidente come la responsabilità per eventuali carenze nel controllo amministrativo contabile o in quello esercitato su altri aspetti dell'attività propria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non possa essere nè affermata aprioristicamente nè generalizzata ma vada individuata di volta in volta in relazione a irregolarità oggettivamente accertate dai competenti organi di controllo.

Si ritiene che una revisione della struttura e delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dei rapporti tra questa e le organizzazioni non governative, delle funzioni dell'UTC e di ogni altro soggetto interessato all'attività di cooperazione vada collocata all'interno di un disegno di riforma organica della cooperazione stessa e degli strumenti normativi che attualmente la disciplinano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(1° giugno 1995)

PERIN, MIGONE, PERUZZOTTI, VISENTIN, MANARA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che la Repubblica ex sovietica di Georgia occupa una posizione strategica nella regione del Caucaso;

che l'Italia ha contribuito agli sforzi di stabilizzazione avviati dalla comunità internazionale nell'area ex sovietica, sia della regione del Caucaso, sia dell'Asia centrale;

che il Governo italiano sul piano giuridico-economico ha promosso con ciascuna delle Repubbliche ex sovietiche rapporti bilaterali adattati alla modificata struttura legislativa delle singole Repubbliche, favorendo altresì la promozione di un processo di revisione dell'intera materia attinente la protezione degli investimenti, nonchè la doppia imposizione;

che sul piano politico l'Italia ha svolto un ruolo rilevante nell'avvio dei negoziati per una soluzione politica della crisi in Abkhazia, nonchè in favore di una soluzione pacifica del conflitto armeno - azero al Nagorno - Karabakh, quale presidente del «Gruppo di Minsk»;

che i paesi dell'Unione europea hanno aperto sedi consolari e/o di ambasciate in molte Repubbliche situate nella regione del Caucaso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno nominare un rappresentante diplomatico in Georgia, accreditato anche in altre Repubbliche confinanti.

(4-03742)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. - Poco tempo dopo la dissoluzione dell'URSS, il Governo italiano ha proceduto al riconoscimento di tutte le Repubbliche ex sovietiche. Con alcune sono state allacciate relazioni diplomatiche a livello di ambasciatore residente; con altre, tra cui la Georgia, è stato ritenuto sufficiente - in particoalre per motivi di bilancio - stabilire rapporti a livello di ambasciatore non residente.

Nel caso della Georgia è stato deciso di ricomprenderla nella giurisdizione dell'ambasciata d'Italia a Mosca e ciò per tre ordini di motivi:

per un motivo di opportunità politica, nella convinzione che non fosse conveniente discriminare tra le Repubbliche dell'area caucasica (Azerbajan, Armenia e Georgia), tutte seguite dalla rappresentanza diplomatica d'Italia a Mosca;

per motivi di bilancio;

per un motivo di ordine tecnico-logistico, legato al fatto che i collegamenti con la Georgia, soprattutto aerei, sono più agevoli dalla capitale russa che non da altre capitali geograficamente più vicine.

L'Italia continua a prestare grande attenzione all'evoluzione della situazione politica nella travagliata regione caucasica della ex URSS ed, in particolare, alla Georgia, adoperando tutta la sua influenza per il superamento della crisi in atto. Il Governo italiano non reputa sostanzialmente mutate le condizioni di fondo che hanno fatto a suo tempo propendere per un accreditamento secondario dell'ambasciata in Mosca nella capitale georgiana, pur riservandosi, per il futuro, di sottoporre a nuova verifica le attuali scelte.

A seguito del gradimento concesso il 27 gennaio scorso, il signor Blegar Tavatkiladze, primo ambasciatore della Repubblica di Georgia in Italia, ha presentato le sue lettere credenziali al Presidente della Repubblica nel corso della cerimonia che ha avuto luogo il 27 aprile scorso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(1° giugno 1995)

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in seguito all'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 il provveditore agli studi di Ascoli Piceno, nel formulare la proposta di razionalizzazione scolastica provinciale, torna a proporre, come ha sempre fatto - fortunatamente con scarso successo - da un quinquennio a questa parte, la soppressione della presidenza del liceo scientifico statale «E. Medi» di Montegiorgio e la fusione con il liceo ginnasio statale «A. Caro» di Fermo;

che la proposta del provveditore agli studi di Ascoli Piceno è del tutto illegittima, inopportuna ed ingiusta, come è stato più volte evidenziato sia da numerose amministrazioni comunali che dallo scrivente in precedenti atti ispettivi;

che è necessario che il liceo scientifico di Montegiorgio conservi la sua autonomia gestionale e direzionale, garantita da una presidenza certa e non ridiscussa ogni anno, considerato anche che l'incarico è coperto da un preside di ruolo ordinario;

che il liceo scientifico statale di Montegiorgio ha una posizione geografica di baricentro fra il distretto scolatico di Fermo ed il territorio dell'alta valle del Tenna e quindi il distretto di Amandola è sprovvisto di liceo scientifico; Montegiorgio dista 26 chilometri da Fermo e 30 chilometri da Amandola;

che negli anni scorsi il liceo scientifico di Montegiorgio ha potenziato le sue strutture didattiche con la sperimentazione del Piano nazionale di informatica ed è pronto per l'istituzione di un corso sperimentale - «progetto Brocca»;

che il liceo scientifico di Montegiorgio, per la sua posizione geografica, è un caposaldo indispensabile a garantire una omogenea distribuzione della popolazione scolastica nell'ambito provinciale mentre altrimenti si produrrebbe un ulteriore intasamento della fascia costiera e spopolamento dell'intera area medio-collinare a ridosso della comunità montana;

che il liceo scientifico di Montegiorgio deve considerarsi presidio indispensabile al fine di arrestare il graduale impoverimento economico, culturale, umano e sociale della zona in quanto è al servizio di un vasto territorio di oltre 40.000 abitanti, distribuiti su 23 comuni, ed in questo contesto è da considerarsi centro di promozione culturale; inoltre da circa 40 anni Montegiorgio è sede di un istituto di scuola media superiore (prima istituto magistrale parificato, poi liceo scientifico statale);

che sono stati già appaltati dall'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno i lavori di costruzione del primo lotto per la realizzazione della nuova sede del liceo scientifico in via Giotto nel comune di Montegiorgio;

che nell'ipotesi che il liceo scientifico di Montegiorgio perdesse la presidenza, venendo così a mancare la sua autonomia direzionale e gestionale, si verificherebbe inevitabilmente una perdita di vitalità, di immagine e di credibilità che porterebbe ad una probabile soppressione;

che, qualora a Montegiorgio venisse meno il liceo scientifico statale, verrebbe gravemente compromesso il diritto allo studio per la popolazione di un vasto territorio poichè circa 280 alunni dovrebbero percorrere ogni giorno una distanza fra 50 e 100 chilometri per frequentare gli istituti superiori esistenti a Fermo;

che tutto ciò, oltre ad un notevole aggravio di costi per le famiglie, provocherebbe un aumento delle assenze, ripetizioni di classi, abbandoni determinati da un enorme dispendio di energie psicofisiche degli studenti stessi;

che è utile rimarcare la prospettiva di espansione del liceo scientifico statale di Montegiorgio (fondata anche su dati storici che dimostrano nei sette anni dal 1988 al 1995 un incremento delle iscrizioni vicino al 100 per cento) al fine di assicurare l'efficacia del servizio scolastico sul territorio, in linea con quanto espresso nella ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994, la quale all'articolo 6.3, comma 4, tutela l'autonomia di istituzione anche con numero di classi inferiore a 25, qualora vi sia la «fondata previsione» della costituzione di nuove classi fino ad arrivare nei prossimi anni alla dimensione di 25 classi (articolo 51, comma 4, del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994);

che dalla fusione, già proposta negli anni precedenti, con il liceo ginnasio statale «A. Caro» di Fermo (distante circa 25 chilometri) si creerebbe una presidenza che dovrebbe gestire una pluralità di indirizzi e sperimentazioni: classico, scientifico, linguistico, tecnologico, con inevitabili gravi difficoltà sia per il liceo ginnasio statale di Fermo che per il liceo scientifico statale di Montegiorgio;

che dalla Comunità economica europea la zona dell'alta Valtenna è stata riconosciuta come beneficiaria dell'articolo 5-b secondo cui deve essere favorita l'istruzione scolastica sul territorio, perchè non abbia a spopolarsi;

che Montegiorgio non è incluso nel suddetto documento ma il suo liceo scientifico «E. Medi», essendo interdistrettuale, agisce da supporto alle garanzie scolastiche della zona montana; perciò il liceo scientifico «E. Medi», in quanto erogatore di servizio scolastico dalle zone di Amandola, Monte Fortino, Santa Vittoria in Matenano, Moltelparo, eccetera, deve godere dello stesso privilegio di tutela della propria autonomia;

che la proposta di sopprimere la presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio, per le ragioni sopra indicate, vede contrarie tutte le istituzioni competenti (consiglio scolastico distrettuale, giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale, assessore provinciale alla cultura) ed in particolare tutti i comuni del territorio, le cui amministrazioni, oltre ad aver assunto formali atti deliberativi, si sono riunite e congiuntamente hanno ribadito il loro impegno a difendere l'autonomia del liceo scientifico di Montegiorgio in tutte le sedi e, nel contempo, hanno costituito una delegazione di tutti i sindaci e richiesto un incontro con il Ministro della pubblica istruzione;

che quel che appare ancor più grave nel comportamento del provveditore agli studi di Ascoli Piceno è la circostanza che lo stesso, oltre a non tenere conto dei pareri espressi da tutte le istituzioni competenti, sembra dimenticare che anche il Ministero della pubblica istruzione, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Ascoli Piceno per l'anno scolastico 1994-95, non adottava alcun provvedimento di razionalizzazione per il liceo scientifico di Montegiorgio risolvendo così la questione nel senso all'epoca auspicato dallo scrivente, così come [illegible] con lettera del 19 luglio 1994

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire perchè il provveditore agli studi di Ascoli Piceno riformuli la proposta di *razionalizzazione scolastica provinciale, evitando la soppressione della* presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio;

se nel contempo non ritenga necessario invitare il provveditore agli studi di Ascoli Piceno ad astenersi dal proporre per il futuro la soppressione della presidenza del citato istituto;

se non intenda, comunque, ascoltare le ragioni a sostegno della permanenza definitiva dell'autonomia dell'istituto direttamente dai sindaci interessati e, quindi, accordare loro il già richiesto incontro.

(4-03434)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicataa in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica, anche nella considerazione di quanto espresso dall'onorevole interrogante, per l'anno 1995-96 non è stato adottato alcun provvedimento nei confronti del liceo scientifico «E. Medi» di Montegiorgio (Ascoli Piceno) che mantiene, pertanto, la propria autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)

PIERONI, MANCONI. - *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* - Premesso:

che le procure della Repubblica di Pesaro e Urbino hanno aperto due distinte inchieste sul fenomeno dell'usura nella provincia;

che da tali inchieste è apparso evidente, attraverso l'emissione di decine di avvisi di garanzia, quanto l'attività criminale in questione sia ormai radicata e diffusa sul territorio;

che l'elemento più preoccupante, che l'indagine ha portato alla luce, è il coinvolgimento diretto di alcuni funzionari di banca delle locali agenzie; sembra infatti che proprio dagli sportelli bancari i clienti a rischio siano stati indirizzati verso gli uffici di finanziarie che garantiscono e la certezza del prestito e il ricorso a interessi sempre superiori al 100 per cento,

si chiede di sapere quali accertamenti il Governo intenda disporre per verificare la reale situazione di collateralismo fra alcuni settori del sistema creditizio e la pratica criminale dell'usura nel territorio pesarese.

(4-01922)

(27 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa

coinvolgimento di alcuni dipendenti bancari in fatti di usura all'esame delle procure della Repubblica di Pesaro e di Urbino.

Al riguardo, si fa presente che la procura della Repubblica presso il tribunale di Pesaro, tramite il Ministero di grazia e giustizia, ha comunicato che sono pendenti dinanzi alla stessa alcuni procedimenti penali in relazione a fatti di usura ed usura impropria, per connessione.

Per due di essi in particolare si è già richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio.

Le indagini sinora svolte non hanno evidenziato - allo stato - indizi di coinvolgimento di funzionari di istituti di credito della provincia.

La procura della Repubblicca presso il tribunale di Urbino ha riferito che presso quell'ufficio pende un procedimento penale nel quale è indagato anche un direttore di agenzia bancaria per il reato di concorso in usura.

In ordine alle iniziative del sistema bancario ed ai progetti del Governo per contrastare il fenomeno dell'usura e combattere situazioni di «collateralismo tra alcuni settori del sistema creditizio e la pratica criminale dell'usura», si fa rinvio alle considerazioni già svolte nella seduta del 17 febbraio 1995 della Camera dei deputati in occasione dello svolgimento dell'interpellanza presentata dall'onorevole Mastrangelo sull'usura.

Nella circostanza, il Governo ha avuto modo di richiamare il ruolo svolto dalla Banca d'Italia nell'azione di contrasto all'attività finanziaria illegale e le iniziative poste in atto sul terreno della lotta all'usura, intese a sollecitare una attiva collaborazione del sistema bancario.

In proposito giova, altresì, richiamare il disegno di legge di iniziativa governativa, atto Senato n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, che detta nuove disposizioni in materia di usura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(2 giugno 1995)

POZZO. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che la Telekom tedesca ha dichiarato la sua piena disponibilità ad immettere i programmi RAI via cavo in Germania;

constatato che il consolato generale d'Italia in Stoccarda ha inoltrato tale richiesta con nota n. 24806 del 29 dicembre 1993, sollecitata con nota n. 3988 del 15 febbraio 1994, risollecitata con note n. 14948 del 27 giugno 1994 e n. 2881 del 6 febbraio 1995, e che la RAI sino ad oggi non si è degnata di rispondere;

considerato che in Germania i programmi italiani della RAI sono visibili solo per chi dispone di una costosa antenna parabolica, mentre la stragrande maggioranza degli italiani dispone del cavo, che sta raggiungendo la quasi totalità degli utenti;

preso atto che altri paesi d'emigrazione con forte presenza di loro connazionali (si veda la Turchia) dispongono ormai da tempo di loro

rilevata la necessità urgente che la RAI vagli l'opportunità di accogliere la proposta tedesca, che andrebbe incontro alle sollecitazioni più volte espresse dalla comunità italiana in Germania e anche, nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), da Bruno Zoratto, che ha rivolto una precisa sollecitazione al presidente del CGIE perchè intervenga e non faccia perdere all'Italia una così importante occasione,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto al ritardo, quali siano le colpe e se non si intenda intervenire affinchè ci sia una risposta entro il 31 marzo 1995, come richiesto nuovamente dalla Telekom tedesca.

(4-03795)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il Ministero degli affari esteri, a seguito di quanto comunicato dall'ambasciata in Bonn circa la proposta avanzata dai comuni del Baden-Württemberg per l'eventuale immissione via cavo Telekom in tale Land i programmi televisivi RAI, ha interpellato il 1° marzo 1995 le competenti stutture della RAI (RAI-Relazioni internazionali e RAI-International) al fine di sollecitare un riscontro a tale proposta, indicando altresì il termine del 31 marzo scorso posto dall'Assemblea dei comuni del Baden-Württemberg per l'ottenimento di una risposta da parte del nostro ente televisivo.

La RAI-International, con una comunicazione del 24 marzo scorso, ha fornito i seguenti elementi di risposta che sono stati ritrasmessi alla nostra ambasciata:

il 20 gennaio 1993 la DBP Telekom ha inviato un fax al settore RAI Marketing in cui segnalava che una loro *partner* commerciale, la Kabelkom, era interessata a diffondere il segnale RAI Uno nella rete di Wolfsburg. A tale missiva la RAI replicava con lettera del 10 febbraio 1993, fornendo le indicazioni di massima per un possibile accordo, nonchè i recapiti telefonici dell'azienda;

il 15 febbraio 1993 la DBP Telekom forniva alla RAI ulteriori informazioni sulla richiesta della Kabelkom. A questa ulteriore comunicazione la RAI replicava con con lettera del 1° marzo 1993 indirizzata direttamente alla Kabelkom di Wolfsburg e ribadiva i termini di un accordo per la ritrasmissione di RAI Uno e RAI Due;

il 4 marzo 1993 la Kabelkom rispondeva alla RAI chiedendo di conoscere nel dettaglio le clausole di un possibile contratto, nonchè di ricevere maggiori ragguagli circa il problema della «codifica»;

la RAI rispondeva il 23 marzo 1993 trasmettendo una «bozza di contratto». A tale comunicazione non è più seguita alcuna replica da parte della Kabelkom;

la RAI fa altresì presente che, in un successivo contatto telefonico, i vertici della Kabelkom hanno informato il nostro ente televisivo di dover chiarire con la Telekom la questione del pagamento, se dovuto, della «tassa di accesso» al cavo tedesco, nonchè le procedure di regolarizzazione dei versamenti alle locali società di percezione per i diritti d'autore. Si è tuttora in attesa di conoscere dalla Kabelkom gli esisti di

Ciò premesso, la RAI sottolinea come il «silenzio» da parte della Kabelkom in relazione all'ipotesi di un accordo contrattuale con la RAI abbia deluso le aspettative dei nostri connazionali prima alimentate dalla diffusione di notizie inesatte e sommarie circa gli sviluppi delle trattative. Nè la Telekom, dal 1993 ad oggi, ha più contattato la RAI per la conclusione dei negoziati con la Kabelkom.

Tuttavia, la RAI, in relazione alla scadenza suddetta del 31 marzo 1995, ha ribadito la propria disponibilità a riesaminare il progetto in questione, purchè vengano chiariti definitivamente gli obblighi che la legislazione federale e quella dei Länder prevedono per la diffusione via cavo di un segnale TV ricevuto via satellite nel territorio tedesco.

La RAI ha inoltre formulato la richiesta di poter acquisire copia di tutta la normativa vigente in materia in Germaniaa al fine di poter valutare i costi e gli oneri derivanti da tale operazione, precisando altresì ai suoi interlocutori che l'attuale struttura RAI competente delle questioni inerenti la ritrasmissione dei programmi RAI in Europa è la RAI-International.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(31 marzo 1995)

PREIONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se sia vero che la Telecom elvetica abbia siglato un accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in base al quale l'antenna di Stato della Confederazione potrà utilizzare, a partire dal 1995, nuove frequenze per la Lombardia e per il Piemonte;

se sia vero che la televisione svizzera di lingua italiana userà il canale 36 per irradiare le zone di Milano, Como, Lecco, Varese, e in parte Pavia, e che attraverso il canale 10, detto anche canale H, coprirà le zone di Novara e Vercelli;

se la diffusione dei programmi della televisione svizzera italiana avverrà anche nelle zone montane dell'Alto Novarese ed in particolare nelle valli ossolane.

(4-02728)

(19 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che tutti i paesi europei che hanno aderito all'Accordo di Stoccolma del 1961 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa idonea ad evitare che i propri impianti di radiodiffusione interferiscano con analoghi impianti in funzione nelle aree di servizio dei paesi esteri confinanti.

In linea con le disposizioni previste dal citato Accordo, l'amministrazione postale svizzera ha coordinato con l'Italia diversi impianti di radiodiffusione tra i quali l'impianto di Castel San Pietro, operante sul canale 36, che oltre a servire il territorio svizzero del Ticino,

deborda inevitabilmente in territorio italiano servendo buona parte della regione Lombardia.

Il suddetto impianto, che inizialmente serviva anche alcune province della regione Piemonte, a seguito della necessità da parte italiana di servire la stessa regione con i programmi della terza rete televisiva della RAI, è stato opportunamente modificato.

L'attivazione del nuovo impianto RAI di Monte Penice, operante anch'esso sul canale 36, avrebbe infatti determinato una situazione interferenziale molto pesante in territorio svizzero nell'area di copertura dell'impianto di Castel San Pietro. Sono state pertanto concordate alcune modifiche tecniche che, limitando le primitive aree di servizio dei due impianti, permettendo ad entrambi di coesistere operando in assenza di reciproche interferenze. Anche il canale H, irradiato in territorio svizzero da Monte San Salvatore, rientra tra i canali di radiodiffusione a suo tempo coordinati secondo le procedure previste dall'Accordo di Stoccolma, proprio in considerazione del previsto debordamento in territorio italiano.

Da quanto sopra esposto, si rileva che non occorre stipulare particolari accordi con i paesi confinanti in quanto ciascuna amministrazione può mettere in esercizio, nel rispetto del coordinamento previsto dagli accordi internazionali, impianti di radiodiffusione che, per la loro particolare posizione geografica, potrebbero interessare il territorio di paesi esteri confinanti.

Si ritiene in proposito opportuno sottolineare che in territorio svizzero è molto esteso il fenomeno della ricevibilità dei programmi televisivi italiani: sono infatti normalmente ricevuti sia programmi RAI che numerosi altri programmi trasmessi da emittenti private nazionali e locali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(1° giugno 1995)

SALVATO, PUGLIESE, MARCHETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il comma 3 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, stabilisce in modo inequivocabile il metodo di assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati concorrenti alle elezioni provinciali;

che l'articolo 10 del regolamento attuativo della suddetta legge contenuto nel decreto presidenziale 28 aprile 1993, n. 132, interpreta il comma 3 dell'articolo 9 della predetta legge in modo da introdurre una modifica sostanziale e di merito alla legge elettorale per le province;

che in questi giorni gli uffici elettorali centrali, nelle province dove si è provveduto al rinnovo dei consigli, stanno procedendo all'assegnazione dei seggi;

che in ben sei casi noti agli interroganti, applicando il metodo inequivocabilmente descritto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, si ha una certa distribuzione dei seggi tra i gruppi di candidati, mentre applicando l'interpretazione proposta dall'articolo 10

del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, si ha un'altra distribuzione dei seggi che penalizza le minoranze in particolare nelle province di Frosinone, Crotone, Catanzaro, Benevento, Asti, Savona,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire immediatamente per ristabilire l'interpretazione letterale della legge nella considerazione dell'evidente incostituzionalità della norma contenuta nel suindicato regolamento applicativo;

quali iniziative si intenda porre in essere per far corrispondere al meglio le volontà espresse dagli elettori ai risultati elettorali atteso che la situazione sopra descritta determina incertezze nell'opinione pubblica molto ben evidenziate dalla stampa locale.

(4-04292)

(11 maggio 1995)

RISPOSTA. - Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, stabilisce il meccanismo di riparto dei seggi per l'elezione del consiglio provinciale, prevedendo, a tal uopo, l'applicazione del metodo d'Hondt nei riguardi di «ciascun gruppo di candidati collegati».

L'articolo 10 del regolamento di attuazione della citata legge n. 81 del 1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1993, n. 132, dispone, a sua volta, che ogni riferimento a gruppo di candidati contenuto nella normativa sopra richiamata «è esteso alle coalizioni di gruppi di candidati».

Tale ultima disposizione regolamentare costituisce il necessario completamento normativo rispetto alla previsione della legge che, ai fini che qui rilevano, si rivela lacunosa.

Il citato comma 3 dell'articolo 9, invero, non prende in considerazione, sia pure sotto il profilo meramente testuale - come, peraltro, disposto per i «gruppi di liste collegate» per la elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - le aggregazioni di più gruppi di candidati collegati ad un unico candidato alla carica di presidente della provincia.

È da rappresentare, infine, che, a tale riguardo, il Consiglio di Stato, in sede di espressione del prescritto parere, non ha formulato alcuna osservazzione o rilievi di sorta.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(2 giugno 1995)

VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Chieti ha proposto la sopppressione del circolo didattico di Castiglione Messer Marino (Chieti) basando tale proposta soltanto sul numero, 42 per l'esattezza, degli insegnanti in servizio presso il predetto circolo che viene pertanto conside-

rato sottodimensionato rispetto al numero minimo stabilito dal Ministero della pubblica istruzione;

che il solo comune di Castiglione Messer Marino conta ben 220 alunni comprendendo quelli della scuola materna statale, della scuola materna privata e della scuola elementare;

che il consiglio di circolo ha deliberato all'unanimità di rivolgere istanza al provveditore agli studi di Chieti affinchè, nella proposta di razionalizzazione, rappresenti al Ministero l'opportunità e la necessità di mantenere in vita il circolo didattico di Castiglione Messer Marino;

che il consiglio scolastico provinciale di Chieti ha respinto a grande maggioranza la proposta di soppressione del circolo didattico di Castiglione Messer Marino avanzata dal provveditore agli studi di Chieti mentre ha approvato, sempre a larga maggioranza, la proposta ampiamente e puntualmente motivata di un consigliere di staccare il plesso scolastico di Roccaspinalveti dal circolo didattico di Carunchio e di aggregarlo al circolo didattico di Castiglione Messer Marino come è avvenuto per la scuola media, per cui quella di Roccaspinalveti è sezione staccata di Castiglione Messer Marino;

che in tal modo il circolo didattico di Carunchio passerebbe da un organico di 64 insegnanti ad uno di 53, che rientra nei limiti richiesti dal Ministero della pubblica istruzione, e il circolo didattico di Castiglione passerebbe da 42 a 53 insegnanti;

che questa soluzione consentirebbe il permanere di entrambi i circoli;

che l'ampia e articolata relazione del consigliere, favorevole al mantenimento del consiglio, nel verbale n. 22 del 19 gennaio 1995 del consiglio scolastico provinciale di Chieti è stata riportata in forma quanto mai stringata, dando invece spazio ad una presunta adesione dei consiglieri alla proposta di soppressione dell'ufficio, proposta poi respinta col voto;

che tale soppressione, inoltre, è stata proposta per il circolo di Castiglione Messer Marino, sottodimensionato al pari di quelli di Bomba e Torricella Peligna per i quali, invece, è stato adottato il criterio di accorpamento dei plessi al fine di mantenerli in vita,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di scongiurare la soppressione del circolo didattico di Castiglione, in primo luogo per assicurare un servizio che, altrimenti, verrebbe sospeso a discapito delle realtà sociali ad esso legate e che in esso si riconoscono e potrebbero continuare a sussistere, tenendo inoltre in considerazione l'aspetto montuoso della zona in esame che è situata ad una altitudine di 1.100 metri, ciò implicando la soggezione della stessa a inverni rigidi e nevosi con conseguenti problemi di viabilità.

(4-03513)

(2 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che nel piano di razionalizzazione della rete scolastca per l'anno 1995-96, anche in considerazione delle indicazioni espresse dall'onorevole interrogante, non è stato adottato alcun provve-

dimento di soppressione nei confronti del circolo didattico di Castiglione Messer Marino (Chieti).

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(19 maggio 1995)